FISICHELLA

Della interdizione
patrimoniale
1888

All'Chiar.mo Prof. L. Lucchini Direttore della Rivista Penale di Bologna. Omaggio dell'A.

DELLA INTERDIZIONE PATRIMONIALE

DEL

CONDANNATO A PENA PERPETUA

SECONDO

L'ULTIMO DISEGNO DEL CODICE PENALE ITALIANO

OSSERVAZIONI CRITICHE

DEL

CAN. FRANCESCO FISICHELLA

Professore straordinario di Filosofia morale nella R. Università di Messina.

Estratto dall' **Antologia Giuridica**
Anno II, Fasc. VIII-IX.

CATANIA
TIPOGRAFIA DI FRANCESCO MARTINEZ

1888

PROEMIO.

Svolgendo la teoria della capacità giuridica, nel mio lavoro sui *Contratti nella filosofia del diritto*, ebbi occasione di esaminare l'interdizione legale, e quindi quella sancita pei condannati a pena perpetua. Quest' ultima specialmente mi si rivelò sfornita di fondamento razionale. Speravo allora che nei disegni di codice penale, presentati in Italia in epoche diverse, avrei trovato profonde modifiche di questo istituto; ma mi disingannai, in essi vidi con maggiore o minor durezza affermata quell'interdizione; anzi mi colpì pur troppo il vedere negata al condannato la capacità di testare, che l'art. 3 delle disposizioni transitorie per l' attuazione del Codice civile aveva già affermata. Crebbe quella mia penosa impressione in vedere financo dichiarato inefficace il testamento anteriore alla condanna, anteriore al reato; quando, cioè, il testatore si aveva intera la capacità giuridica. E così si avrebbe la odiosissima retroattività di una legge odiosa pur troppo in se medesima.

Quel mio lavoro, in cui presentavo i miei contrarî convincimenti intorno a ciò, non essendo ancor pubblicato, perchè l' ultima parte è in corso di stampa, e vedendo riprodotta in tutta la sua durezza quell' interdizione nell' ultimo disegno di Codice penale, presentato testè (1) alla Camera legislativa dall'onorev. Ministro di Grazia e Giustizia, credo opportuno presentare le mie idee contrarie a quell' istituto, senza attendere la pubblicazione del mio lavoro sui *Contratti ec.* Tanto più che allora in esso, per ragione di euritmia di parti, non avea potuto dare il necessario sviluppo ai miei concetti, come spero fare in questa monografia.

Però parrebbe agli altri, e più a me per la coscienza della mia debolezza, audacia troppa far critiche osservazioni a *Progetti* stati redatti da eminenti giureconsulti, che in Italia rappresentano la scienza, più o meno concordi nell' affermazione di cui è parola; tanto più che ciò che io vorrei combattere trova tradizioni legislative e la sanzione in quasi tutti i codici vigenti fra i popoli civili— Ciò è vero; ma io non ardisco dire: la verità sta per me, siete tutti in errore. Non faccio che sommettere le mie idee agli uomini eminenti a cui è affidata l'opera legislativa, per farne quel conto che credono.—L' onorev. Ministro presentando il suo disegno di legge, pur proponendo nella sua Relazione un sistema di discussione disbrigativo, vuole ampia questa discussione entro e fuori le Camere legislative. D'altronde io non esamino tutto il Progetto o un libro e un titolo di esso, ma il solo concetto dell' interdizione patrimoniale del condannato. E se nell'oppugnare la totalità dell'istituto son solo, per quanto io

---

(1) Seduta del 22 dicembre 1887.

ne sappia, non sono solo nell' opposizione a qualche speciale aspetto di esso. In fatto di capacità di testare, vi sono eminenti giureconsulti che la sostengono, ci è l'autorità della stessa legge in vigore da 23 anni, che la sanziona—Nè la sola tradizionalità dell' istituto contrario al mio concetto, ove pur ci fosse, potrebbe molto preoccuparmi. Anche la schiavitù, la tortura, la pena di morte ec. avevano pur troppo la loro tradizionalità, e pure erano in pieno antagonismo coi canoni eterni della ragione e del diritto.

La coscienza della dignità della persona umana non è ancora svolta nella sua interezza; questo germe divino, che si deve al cristianesimo, non è ancora al termine della sua maturità; e col tempo, parecchie *tradizioni* si troveranno smentite da questa stupenda idea, che racchiude in sè tutte le possibili riforme.

Nè la modestia del mio nome e del mio ingegno possono impedirmi l'adempimento di un dovere; ed è dovere rigoroso rivelare un profondo convincimento scientifico, non ancora divenuto patrimonio comune delle intelligenze; tanto più quando si tratta di propugnare il diritto, ch'è sacro anche nel delinquente; e si ha coscienza, che l' ingiustizia, che si compie contro di lui, è sorgente di gravi danni morali.

Comunque modesto il mio lavoro, potrà suscitare una ricerca più seria, o un nuovo problema negli uomini che rappresentano la scienza; potrà così far rivelare un nuovo aspetto del vero; e se, non ora, nell'avvenire, si potrà compiere una riforma legislativa.

Messina gennaio 1888.

CAPO I.

Dell' interdizione perpetua per pena temporanea.

1 — Secondo il disegno, di cui è parola, la condanna alla pena dell' ergastolo, ch' è perpetua, produce di diritto la interdizione perpetua dai pubblici ufficî, la privazione della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare. Quella della reclusione per tempo eccedente cinque anni produce di diritto la interdizione da pubblici uffici; è lasciato all' apprezzamento del magistrato applicare, o no, la privazione della patria potestà e dell' autorità maritale (art. 32). Il condannato alla pena dell'ergastolo, o a quella della reclusione per tempo eccedente cinque anni, è in stato d'interdizione legale, e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti (art. 33).

2 — Io non esamino tutti gli effetti della pena contenuti in questi due articoli, il mio esame si versa esclusivamente sull' interdizione patrimoniale. Solo di passaggio, e senza la pretesa della discussione, dichiaro che mi par dura la interdizione perpetua dai pubblici ufficî

per pena temporanea, senza distinzione di reati. Che subiscano, anche per pena temporanea, questa perpetua interdizione coloro che nel reato rivelano perversità di animo, premeditati e rei propositi, o fraudolenti disegni, come: gli assassini, i ladri, i falsari, i truffatori ec., si comprende benissimo; ma facendo subire, per pena temporanea, la perpetua interdizione a coloro che nel reato rivelerebbero, anzicchè perversità, un improvviso moto di animo o di passione: omicidi e feritori per impeto d'ira, per provocazione, per sentimenti d'onore, per eccesso di difesa ec. (1), credo si sarebbe eccessivamente severi, e si andrebbe al di là dello scopo della pena e della tutela dei pubblici interessi (2).

Vero è che l'Onor. Redattore del disegno seppe quasi sempre nei casi concreti evitare lo sconcio; ma sta l'affermazione del principio del manco della distinzione; e in qualche particolare articolo non si evita l'inconveniente deplorato.

3 - Più dura mi pare la facoltà data al magistrato di privare della patria potestà e dell'autorità maritale (3)

---

(1) Ho accennato alla distinzione proposta dal De-Foresta nei lavori della Sottocommissione per lo esame del disegno del Codice penale nella seduta del 22 dicembe 1866, a cui il Tecchio faceva plauso, e ad unanimità veniva accettata.

(2) Nella seduta del 3 giugno 1876 della Commissione Ministeriale per l'esame del disegno *Mancini*, il De-Falco non accettava il § 1 dell'art. 44 di quel disegno nella sua generalità, perchè conteneva la perpetua interdizione per ogni pena criminale. Egli avrebbe voluto: a pena temporanea interdizione temporanea; ed insisteva che si doveva, secondo la natura del reato e la qualità della pena, definire i diritti di cui si vieta l'esercizio, come si è fatto dai migliori codici moderni.

(3) Ho scritto contro l'autorità maritale, com'è concepita dal co-

il condannato alla pena di reclusione per tempo eccedente cinque anni, senza distinzione di reati. È vero che essa è affidata alla intelligenza e alla coscienza del giudice; ma è sempre un grave pericolo a cui il diritto rimane esposto (1).

D' altronde, mi par si dovrebbe ire a rilento specialmente nella privazione della patria potestà; perchè, all'infuori di rare eccezioni, anche coloro che delinquono contro la società, conservano grande l' affetto ai figli, precipua condizione su cui si fondano i diritti e i doveri della patria potestà, che difficilmente potrà essere surrogata d' altro potere, quando manca pure la madre.

Mi preoccupo del potere conferito al magistrato tanto più, che la privazione da esso applicata ha il carattere di perpetuità, se mal non ho interpetrato l' articolo del disegno. La parola *privazione* esclude l' idea di sospensione da durare fino a che dura la pena. D'altronde non si può concepire che come perpetua privazione quella applicata del magistrato, essendo il condannato giusta il progetto, interdetto di diritto, durante la pena.

Ed è dura e dannosa la perpetua privazione della patria potestà per pena temporanea, senza distinzione di reato; è peggio farla dipendere dell' arbitrio del magistrato, mentre ogni diritto per quanto è possibile deve essere tutelato dall' usbergo della legge.

---

dice civile, nell'interesse dei dritti della donna. Ma sino a quando questo diritto è affermato dalla legge, non si può negare, senza una grave esigenza della natura del reato e della pena.

(1) Convengo che per certi reati, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, il colpevole si meriti questa privazione; ma in questi casi il colpevole la snbisce per legge, giusta gli articoli 332 e 336 del disegno.

Intorno a tutto questo però, lo ripeto, sono stato fuori tema, mi affretto quindi a discutere dell'interdizione patrimoniale che si lega alla pena perpetua. E se questa si rivelerà sfornita d' ogni fondamento razionale, tanto più lo sarà quella che si lega a pena temporanea, e si renderebbe inutile ogni altra discussione intorno ad essa.

CAPO II.

Dell' interdizione patrimoniale del condannato.

4 — Si comprende che il condannato a pena perpetua perda la patria potestà e l' autorità maritale, non che la capacità a pubblici ufficî. Egli è nella fisica impossibilità dell' esercizio di questi poteri; essi sono uffici essenzialmente personali, che non si possono esercitare *per alios*. D' altronde avendo una funzione eminentemente etica e sociale, non si comportano con la pravità d'animo, che il condannato ha mostrato nel gravissimo reato.

Ma i diritti patrimoniali si possono esercitare *per alios*, si esplicano e si compiono entro la cerchia del diritto privato, e perciò nemmeno al delinquente si può interdirne l'esercizio. Una qualunque interdizione, che non scaturisce dalla realtà obbiettiva delle condizioni del subbietto, è arbitrio e violenza.

La proprietà ha pure una funzione sociale, ma essa scaturisce dal carattere sociale umano, non dal carattere di delinquenza. Come il patrimonio del delinquente non esce dal campo comune d' ogni altro patrimonio, così il diritto di proprietà di lui, non avendo nel suo esercizio una funzione etico-sociale sindacabile dalla legge (almeno nello stato attuale della scienza), non può es-

sere colpito d' interdizione, come l'esercizio patrimoniale di qualunque altro cittadino.

5—L' onor. Ministro dichiara che in questa interdizione, e quindi nell' incapacità di testare che ne siegue, « non si tratta *tanto* d' inasprimento di pena, molto meno di una nota d' infamia che si voglia imprimere al colpevole..... ma piuttosto di un provvedimento di prevenzione » (1).

La esaminerò come provvedimento di prevenzione. — Per ora si dovrebbe escludere l'argomento, che potrebbe trarsi a pro dell' interdizione, dallo scopo di volere *inasprire* la pena; che nello stato attuale della scienza criminale mal s' invocherebbe. Ma la frase usata: « non si tratta *tanto* di un inasprimento di pena » mostra che non è completamente estraneo questo scopo; e quindi mi permetto qualche osservazione. — La sofferenza, il *pati*, è un elemento necessario della pena, anzi è la stessa pena, pur non ammettendo la *espiazione*, quale scopo fondamentale di essa, *quia peccatum est* (come pensarono Platone, S. Tommaso, Dante, Grozio, Leibntz, Vico, Kant, Rossi, Mamiani), perchè uscirebbe dalla cerchia delle funzioni dello Stato. Bisogna che lo spettro della sofferenza e del patire stia come perenne minaccia, come controspinta alla spinta criminosa, *ne peccetur*, pria di delinquere; e dopo il reato per la esemplarità di fronte agli altri membri sociali; perchè se il tristo esempio abbia potuto incoraggiare altri a delinquere, la pena a cui si vede soggiacere il colpevole, li scoraggi e l'intimidisca (come ritennero Beccaria, Filangeri, Romagnosi

(1) *Relaz.* pag. 139.

Bentham, Carmignani, Rauter, Helie, Feuerbach, Hepp, Mittermaire, De Giorgi, Tolomei ec. ec.).—Col delitto si era soddisfatta una brama, una passione antagonistica all'ordine giuridico, si era sperimentato un *piacere*; il *pati* è la negazione di questo piacere; col reato l'io si era reso autonomo, ribelle, sovrano di fronte al diritto; il *pati* che ne siegue, fa *sentire* la sovranità della legge, l'impero del diritto, e quindi la sudditanza dell'io; la coscienza *sentita* di questa sudditanza, fa *sentire* il bisogno, insieme al dovere, di armonizzare coi canoni del diritto, e diviene sorgente di emenda e di rigenerazione per lo stesso colpevole. Si ha così la vera reintegrazione del diritto, che la colpa avea negato, e in questa reintegrazione si sintesizzano tutti gli scopi particolari della pena (1).

Questa sofferenza ch'è giusta perchè *meritata*, dalla suità della colpa si ha la suità della pena, trova i suoi limiti nel medesimo ordine di giustizia, cioè nei diritti imprescrittibili della persona umana e negli scopi singoli e nello scopo complesso della stessa pena. Urge che il colpevole sia reso fisicamente impotente a ripetere l'atto criminoso, segregandolo e chiudendolo. La società ha diritto a difendersi; non potendolo espellere dal proprio seno a danno di altre società, per la solidarietà del diritto e dell'interesse di difesa (2), non rimane che segregarlo isolandolo. D'altronde, egli delinquendo avea abusato della sua libertà contro la società, questa ha il diritto di restringerne l'esercizio; e tenerlo segregato tanto, quanto è necessario ad ottenere gli altri scopi razionali della pe-

---

(1) V. Pessina *Elem. di Dir. Pen.* pag. 32-36, Napoli 1883.

(2) Il diritto ed il dovere internazionale della estradizione dei delinquenti comuni si fonda sul medesimo principio.

na, e dargli il tempo perchè possa anch'egli rinascere nel silenzio e nel lavoro alla vita morale. Pei più gravi reati la massima pena presentata dal Progetto è l'ergastolo, ch'è pena perputua. L'abolizione della pena di morte diviene oramai di diritto in Italia, e veramente si è aspettata anche troppo questa riforma nella patria di Beccaria.

Quanto a forza d'intimidazione e di sofferenza l'ergastolo se ne ha anche troppa; la solitudine per 10 anni almeno, il silenzio per sempre, la segregazione dalla società per tutta la vità, quanta sofferenza fisica e morale implichi è superfluo il dirlo; quanto sgomento produca è inutile ripeterlo; sgomenta più che la stessa pena di morte. L'onorevole Redattore del *Progetto* n'è convinto, e nella sua Relazione afferma che l'ergastolo, com'è concepito dalla legge, « rende la vita un supplizio ed un sollievo la morte ». Dunque perchè vuolsi aggravare questa pena con l' interdizione patrimoniale, con la privazione della capacità giuridica inerente alla natura umana ?—« Se nei grandi delitti si calcola, è sull' impunità che si calcola: si corre al misfatto nella speranza di sottrarsi alla pena, speranza che anima sempre, anche illudendolo, ogni malfattore. Se tale speranza non nutrisse, non affronterebbe la perdita della libertà, e per sempre e per tutta la vità (1) ». Se di ciò si è convinti, non si sa comprendere perchè si voglia inasprir la pena dell' ergastolo, in cui la vita è un supplizio, la morte un sollievo.

Nè bisogna dimenticare che la pena inflitta dalla società è un'aggiunzione alla pena e alla sanzione reale e

(1) *Relaz. cit.*, pag. 38.

naturale indipendente dal legislatore umano; cioè, gli effetti naturali e necessarii del delitto: il rimorso, la pubblica opinione, il disprezzo sociale, la negazione in lui della teleologia umana. E perchè questa non si ha tutta la efficacia sulla volontà, sempre e per tutti, pel predominio del parere sull' essere, del senso sull'idea, della passione sulla ragione, è necessità ci sia la pena e la sanzione sociale; la quale tende a decrescere a misura che cresce la efficacia della prima, cioè a misura del graduale predominio della forza morale sulla forza fisica. Ciò si rivela dalla storia delle leggi penali presso tutti i popoli. Quegli eccessi di pena, quelle atrocità legali, che ci fanno tanto orrore, non erano effetto solamente del manco di coscienza della dignità umana, ma anche del bisogno maggiore, che allora si aveva, della forza fisica, perchè minima si era la forza morale. È quindi sperabile che venga, quando che sia, il tempo in cui sparisca il bisogno della pena e della sanzione umana. Sotto questo aspetto si avrebbe ragione il *Bar*, che giudicò la pena una necessità storica e non dialettica, se avesse applicato questo concetto alla pena sociale, e non ad ogni pena nella sua obbiettività considerata.

Non bisogna quindi apprezzare l' indole della pena sociale come sola, ma guardarla sempre come qualche cosa di aggiunto alla pena che naturalmente si lega alla colpa.

In fine, intorno a questo primo aspetto, osservo che la interdizione patrimoniale, ove si volesse come aggravante di pena, riuscirebbe ingiusta, per la inevitabile ineguaglianza della sua applicazione, che scaturisce dalla ineguaglianza economica dei condannati.

6 — Si vorrebbe forse con l' interdizione imprimere al

condannato una nota d' infamia? — L' Onor. Redattore del disegno esclude recisamente questo scopo: « molto *meno* con ciò si vorrebbe imprimere una nota d' infamia » (1)—Ed altrove, volendo giustificare perchè il disegno niega al Magistrato la facoltà di applicare or una, or altra delle pene parallele, secondo la diversità del movente psicologico, fra gli altri argomenti presenta il timore, che indirettamente tale facoltà potrebbe condurre a ristabilire quell' *infamia legale*, ch' è proscritta dalle moderne legislazioni, e che *niuno certamente vorrebbe conservata* (2).

Dopo queste formali dichiarazioni, credo inutile d' insistere su questo concetto. Il disonore e l' infamia, che si legano alla colpa obbiettivamente, è meritata ed è salutare; ma essa nasce spontanea dalla coscienza umana, dalla pubblica opinione (3). Attribuirsi il legislatore la

---

(1) *Relaz.* pag. cit.

(2) *Relaz.* pag. 82.

(3) Il ROSMINI avea espresso questo concetto con quella critica ch'è propria del suo potente ingegno. « L'infamia, ch'è la pubblica riprovazione del delitto, appartiene alla giustizia naturale, è punizione che siegue il delitto coi suoi piedi... non dev'essere una punizione esclusiva di alcuni delitti, ma una parte di punizione che aggiunge la *natura* e la *ragione* senza esclusione di sorta, e deve essere inflitta dal *pubblico* non dal *governo*. Le quali considerazioni mi fanno desiderare che i popoli civili tolgano affatto le pene infamanti dai codici criminali.... ». E continua la critica dell'istituto con logica sempre più stringente. *Filos. del Dir.* Vol. 2. n. 2533-38, Napoli 1845.—Il CARRARA dopo aver fatto le sue critiche in questo medesimo senso della pena infamante, dimostra che essa è pure: inutile, aberrante, disuguale, perpetua; e si compiace che, malgrado le declamazioni del FILANGERI, sia prevalsa la generale riprovazione di essa.—*Progr. del Dir. Crim.* Vol. II, § 685-86, Lucca 1877. Alle stesse conclusioni viene il BONEVILLE DE MARSAGNY, *De l'amelioration de la Loi criminelle*, deuxième partie, ch. XIV, Paris 1864.

facoltà d' imprimere una nota infamante a certi reati, è sollevarsi al disopra della coscienza pubblica, è falsarla artificialmente, è disseccare nel condannato i germi dell' emenda, è rendere impossibile la di lui riabilitazione (1).

Ma se non si vuole (almeno in parole), e non si deve continuare ad imprimere ad alcune pene una nota d'infamia per parte del legislatore, si dovrebbe cancellare l' istituto dell' interdizione patrimoniale, perchè la contiene, e solo questo argomento, ove fosse accettabile, la potrebbe giustificare. Non essendo essa richiesta dagli scopi razionali della pena, non avendo l'esercizio dei diritti patrimoniali una funzione soggetta al sindacato della legge, il dichiarare il condannato, nella pienezza delle sue facoltà intellettuali, incapace di quell' esercizio, è dichiararlo indegno, è una nota di disonore che gli s' imprime.

7 — Con l' interdizione patrimoniale del condannato non si vuole aggiungere pena a pena, o inasprire l'unica pena o imprimere nota d'infamia, ma è una conseguenza necessaria della stessa pena, è un provvedimento di prevenzione ch' è necessario si pigli di fronte a lui.

Anzi tutto, egli trovandosi segregato dalla società, lontano dal suo patrimonio, chiuso dentro la penitenziaria, è nella impossibità fisica di amministrare il suo patrimonio e di tutelare i suoi interessi — E poi, arbitro del suo patrimonio, con profusioni scandalose farebbe di un

---

(1) V. Schauveau e Hèlie. *Teorica del Cod. Pen.* nuova trad. diretta dal Pessina, Nap. 1886, Vol. I, cap. VI, n. 94.

soggiorno di umiliazione e di lutto, un teatro di gioia e di scandalo (1).

Il bisogno di ricorrere a questo genere di argomenti, che sentono anche eminenti penalisti, mi conferma che l' istituto non ha nulla di razionale.

Quanto all' impossibilità fisica in cui il condannato si trova di amministrare i suoi beni, si crede davvero che con l' interdizione lo Stato voglia preoccuparsi degli interessi di lui per quella benevola e pietosa tutela che si ha pel minorenne o pel demente ?—Ma via, siamo almeno sinceri. Il condannato anche dalla sua penitenziaria, nella pienezza delle sue facoltà intellettuali può provvedere, per procuratori, all'amministrazione e alla tutela del suo patrimonio.—Nè mancano i mezzi alla direzione delle prigioni, perchè il soggiorno di umiliazione e di lutto non si muti in teatro di gioia e di scandalo.

8 – Quanto poi alla necessità del provvedimento di prevenzione, si è detto pure che il condannato senza la incapacità giuridica potrebbe financo comprare a prezzo d' oro la sua evasione (2), servirsi del denaro a danno della società, realizzando rei disegni, e della famiglia, beneficando complici e fautori dei suoi delitti, persone indegne al pari di lui ec. (3).

Quanto ai danni temuti in rapporto alla famiglia, me ne occuperò quando tratterò specialmente della facoltà

---

(1) SCHAUVEAU e HÈLIE, *op. cit.* pag. 124.
(2) SCHAUVEAU e HÈLIE, *op.* e *pag. cit.*
(3) *Relaz.* cit. pag. 143 — Alle medesime idee accenna l'HAUS, *Princ. gener. di dir. Pen. Belg.* trad. da E. FEO, Vol. II, § 757, Napoli 1875.

di testare; quanto ai temuti pericoli di nuovi attentati, è facile accorgersi che il timore che il condannato compri a prezzo d'oro la sua evasione, disonora pur troppo il potere esecutivo, e non si può fondamentare su di esso la privazione di un diritto. Se questo timore fosse legittimo, si dovrebbe interdire ai cittadini, anche non condannati, l'esercizio di molti diritti. E poi, se il delinquente è tanto ricco da comprare a prezzo d'oro la sua evasione, perchè non temere che possa comprare anche col medesimo prezzo il verdetto dei giurati, d'altronde irresponsabili? — E se il condannato è tanto ricco, in manco di lui, ne comprerebbe la famiglia la evasione, avendo l'amministrazione del patrimonio di lui. E dobbiamo credere alla esperienza; anche i più gravi delitti, di mostruose eccezioni all'infuori, non arrivano ad infrangere quei vincoli e quella solidarietà.

L'argomento è applicabile anco all'altro timore, che il condannato, cioè, possa compiere anche dal carcere, rei e pravi disegni a danno della società.—Si conta molto sul meccanismo dalla penitenziaria e sul rigore dei regolamenti; il condannato non potrà nulla occultare agli ufficiali e alla direzione del carcere. Per un tentativo di un atto colpevole dovrà trovare complici nel personale governativo, o in un regolamento inadatto.

Lo Stato in ciò deve pigliar misure di prevenzione, non colla negazione dei diritti e della capacità giuridica del condannato, dando una penitenziaria, un personale, un regolamento, che rispondano allo scopo.—Potrei anche concedere che lo Stato esiga da lui la nomina di un amministratore, che presenti garanzie morali di sè; che si abbia pure il dovere di dar conto dell'amministrazio-

he ad un pubblico ufficiale nell' interesse della società; ma interdirlo, negargli la capacità giuridica, no.

9—Ed ove pure si ammettesse legittima la presunzione che il condannato, nel libero esercizio dei suoi diritti patrimoniali, possa avere un'arma per nuovi attentati contro la società; che voglia beneficare anche a danno della famiglia, ec., e legittima la privazione della capacità giuridica di fronte a questa presunzione, l' istituto dell' interdizione non toglie quest' arma, non salva dal pericolo, è completamente inutile. — L' interdizione comincia dal momento in cui la sentenza della condanna diviene irretrattabile (1). Cosicchè, durante l' appello, il ricorso alla Cassazione, e secondo taluni, alla grazia Sovrana, il condannato non è interdetto. Ritiensi pure, che morendo nel tempo concesso per esperire l'appello, o la revisione, muoia *integri status*; e ciò con ragione, dice il *Forti;* e ciò anche se ci fosse stata la diserzione dell' appello interposto dallo stesso condannato (1).

Il condannato quindi, se volesse beneficare persone indegne al pari di lui, complici e fautori del suo delitto, o spingerli a compiere rei disegni di odio e di vendetta,

(1) E in ciò, il diritto moderno è all'unisono col diritto romano (L. 13, § 2, D. 28, 1).

(1) Giorgi, *Delle obbligazioni*, Vol. 3, pag. 105, nota.

Queste latitudini interpertative, questa giurisprudenza così larga a prò dei diritti del condannato, rivelano la interdizione essere ripugnante alla coscienza; e perciò si cerca ogni mezzo per attenuarla nella pratica. E quanto meno ragionevoli sono gli argomenti, che legittimano questa latitudine, tanto più rivelano l' opposizione dell' istituto ai canoni eterni della ragione.

si avrebbe tutto il tempo di farlo. l' interdizione non è capace di evitare nessuno di questi danni temuti (1).

10—Anzi vado oltre, il pericolo si accresce; e si ottiene precisamente lo scopo contrario, e

questo fia argomento ch' ogn' uomo sganni.

Il condannato, conscio che fra pochi mesi sarà paralizzato l' esercizio dei suoi diritti, ed egli sarà padrone nominale del suo patrimonio, di cui non potrà mai disporre in verun modo, troverà in questo pensiero una spinta ad esercitare subito i suoi diritti, in un modo qualunque, purchè l' eserciti; farà vendite, farà donazioni, convertirà in denaro i suoi immobili, potrà affidarne parte ai suoi confidenti, perchè anche nell' avvenire possa perpetrare, se si vuole, nuovi attentati e nuovi delitti. E ve lo ha spinto la legge.

E si noti, che questa spinta cresce in ragione inversa

---

(1) Una delle Corti d' Italia, chiamate a dare i propri apprezzamenti intorno al Disegno di codice penale allora in studio, propose che a vista di questo timore il condannato si abbia, per legge, *sospesa* la facoltà di disporre dei proprî beni, nel periodo in cui la sentenza non sia divenuta irrevocabile (M. Speciale, *Progetti comparati del Codice penale del Regno d' Italia*, Roma 1880, pag. 183). La proposta, s'intende, venne respinta; ma era logica. Se per impedire che il condannato abusi del patrimonio, non si ha difficoltà di manometterne il diritto, senza poi raggiungere lo scopo; che meraviglia se, per volerlo raggiungere, non si curino i principî generali, che regolano la capacità giuridica, e quelli che stabiliscono l'efficacia delle sentenze, non che la presunzione dell' innocenza che accompagna l'imputato finchè la giustizia non si sia pronunziata con sentenza irrevocabile? Violando il più, perchè non violare il meno ?D' altronde per raggiungere lo scopo ?

dell' affetto di famiglia, in ragion diretta della perversità dell' animo del condannato. — Se fosse libero di disporre del suo patrimonio nell'avvenire, quando egli crederà di meglio, non avrebbe questa fretta; potrebbe alla scuola del dolore aver modificato il suo animo; le sue disposizioni dopo 20 o 30 anni di segregazione, di penitenziaria, sull' orlo del sepolcro, quando le illusioni spariscono, quando il pensiero d' oltretomba potrebbe balenargli alla mente, si deve presumere che quelle disposizioni siano degne di un uomo, di un padre, di un cittadino. Invece costretto ad esercitare quel diritto lì per lì, quando ancora è sotto l' incubo della passione, che lo spinse al delitto, quando ancor dura la trista influenza di persone indegne al pari di lui, dei soci e fautori dei propri delitti, egli ne disporrà in un cattivo momento, in condizioni pericolosissime, e quindi a danno della società e della famiglia, per colpa della legge che lo ha messo in questo bivio fatale: o ora, o mai!...

CAPO III.

Dell' incapacità di testare.

11—Quest'ultimo argomento ci rivela quanto vane siano le preoccupazioni dell' interesse della famiglia, sulle quali vorrebbesi pure fondamentare la interdizione, fino all'incapacità di testare che vuolsi sancire contro il condannato. Su questo speciale aspetto dell' istituto vorrei attirare l'attenzione di coloro, che son chiamati a discutere sul *Progetto*; il quale come quasi tutti gli altri, che lo precessero, peggiora la condizione del condannato, abrogando la legge, in vigore da 23 anni, che gli riconosce la capacità di testare.

L'onor. Ministro, conscio delle opposizioni che questa idea ha incontrato nelle antecedenti Commissioni, e presso illustri penalisti, sente il bisogno di giustificarla: « Tale incapacità è la conseguenza della inferiorità morale di cui egli (il condannato) ha dato prova col gravissimo suo misfatto: e come con l'esercizio della potestà paterna e maritale.... potrebbe danneggiare nel presente e nell' avvenire la sua famiglia, e dare altre prove della perversa e corrotta sua natura, così potrebbe, disponendo dei suoi beni per il tempo in cui non sarà più in vita, dare l' ultimo crollo all' infelice sua famiglia, beneficare persone al pari di lui indegne, gratificare i soci e i fautori dei propri delitti, far durare insomma oltre la tomba gli effetti della sua perversità » (1).

Credo di aver dimostrato che ove fossero ragionevoli questi timori, e giusto che per questa presunzione venga il condannato privato di disporre, anche per testamento, dei *proprî* beni, l' incapacità giuridica non salva dal pericolo, anzi lo accresce. Dunque si è consumato contro di lui la spoliazione di un sacro diritto, non solo inutilmente, ma per peggiorare ed accrescere quei timori.

D' altronde il condannato, come ogni altro libero cittadino, in faccia alla famiglia circa il suo patrimonio, non ha altri doveri giuridici, che quelli riconosciuti dalla legge, e che la legge medesima le garentisce. Se egli volesse privarla di questi, la sua volontà è giuridicamente inefficace. Della quota disponibile, se non è libero in faccia alla morale, lo è in faccia allo Stato: nè il carattere di reo gli fa perdere questo diritto. La legge non può garantire alla famiglia più della quota legittima; la

---

(1) *Relaz. cit.* pag. 143.

incapacità di testare a pro di essa, sarebbe la violazione del diritto di proprietà, ch' è sagro anche nel delinquente.

E poi, si vuole misconoscere la natura umana. All' infuori di rare eccezioni (e queste non possono costituire il criterio del legislatore), gli affetti di famiglia si conservano anche nel cuore dei grandi delinquenti; il padre vede nei figli la carne della sua carne, vede se stesso continuato nel tempo e nello spazio; si può eccedere in questi affetti, si possono consumare reati *pei* figli, ma non *contro* i figli, i mostri sono eccezione. Ed egli nell'ergastolo, dopo tanti anni di dolori, d'innanzi alla morte, sull'orlo del sepolcro, penserà ai figli lontani, dolente di non poterli abbracciare prima di dare l'ultimo anelito !.. E lo s' insulta, se si crede capace di sottrarre a loro un briciolo del suo patrimonio ! (1).

E quanto siano infondati i contrari timori cel mostra pur troppo la esperienza di poco meno di cinque lustri, in cui è stata in vigore la legge, che gli riconosce la facoltà di testare. E quale serie d' inconvenieti si è deplorata ? — E perchè negare un diritto senza una grave

(1) In una discussione in Senato intorno l'incapacità di testare (Torn, 1. marzo 1875) il Borsari, che la difendeva, rifugiavasi in casi eccezionalissimi. « Irritito (il condannato) da una sgualdrina abbia preso ad odiare la famiglia o versato il sangue della moglie, con la facoltà di testare ha il mezzo di favorire colei, che lo trascinò a delinquere, creando nuovo danno alla famiglia; o pure in un reato commesso nell' interno di una famiglia, i congiunti testimoni necessari deponendo contro di lui, col testamento egli si vendicherebbe di loro » — Per questi sì rari casi, si vorrebbe l'incapacità di ogni condannato ? — Pei quali d' altronde si avrebbero i mezzi di annullare il testamento. Non si dimentichi in fine che la incapacità di testare non salva gl' interessi della famiglia.

necessità sociale, ove pure questa fosse sufficiente a quella negazione?

L'onor. Ministro conta molto sulla esperienza, e fra gli argomenti a pro dell'abolizione della pena di morte, ricorda « che son già più di due lustri da che quella pena si può considerare abolita di fatto in Italia... senza che la criminalità siasi punto aumentata » (1). Non comprendo quindi come non valga per lui l'abolizione di diritto della incapacità di testare da più di quattro lustri, senza che nulla si sia per ciò deplorato (2).

Comprendesi il progresso nella legislazione penale, e l'onor. Zanardelli ce ne dà prove troppe nel suo disegno; ma tornare all'incapacità di testare, è regresso, e non si comprende; e mi permetto di dirlo, è in pieno antagonismo non solo col concetto generale evolutivo, ma con l'indole tutta del *Progetto* medesimo, come avremo occasione di vedere.

12 — E il regresso, che qui si deplora, non è sì lieve quanto pare. Non si tratta di tornare solamente ai codici degli Stati italiani o al periodo della codificazione della più parte di Europa; perchè si sa pur troppo, che

---

(1) *Relaz. cit.* pag. 41.

(2) Il VIGLIANI nella sua *Relazione* al Senato, relativa al suo Progetto, voleva attenuare la forza dell'argomento della legge transitoria del 1865, dicendo « che l'indulgenza di quella legge sia stata l'effetto delle reminiscenze dei condannati pei reati politici, che l'Italia ebbe a deplorare nella lunga e penosa via del proprio risorgimento, e che ripugnava dichiararli *intestabili* » — Che genere di argomentazione, per puntellare un malaugurato istituto !.. — Ricordo che la facoltà di testare è pur riconosciuta dal Codice del Belgio, non esclusa la donazione a causa di morte, *Legislat. Crim. de la Belg.* Tom. I, n. 34.

in questo istituto quei codici rappresentano un regresso di secoli parecchi, scendono al disotto della legislazione giustinianea, fino al diritto romano antico; all'epoca, cioè, in cui la dignità della persona umana veniva completamente misconosciuta; e allora si era almeno coerenti—La incapacità di testare, pei Romani, è la conseguenza della servitù della pena; e il servo è cosa, il servo è morto, *servitutem mortalitati fere comparamus*. L'idea cristiana intanto influenzava potentemente quel giure, e lo trasforma. Giustiniano nella sua novella XXII, cap. 8, aboliva la *servitus poenae* e con essa la confisca dei beni — Se questa ultima continuò ancora per molto tempo in Europa, avvenne arbitrariamente, nessuna legge la sanzionava. — In Europa viene universalmente riconosciuto il diritto di testare al condannato a morte, o a pena perpetua. *Damnatus ad mortem naturalem aut civilem hodie testamentum facere potest*, afferma il *Groenewegen*, perchè cessata, ei dice, la servitù della pena. Il *Carpzovio* egualmente: *Reus ad mortem condamnatus testamenti factionem habeat et de bonis suis testari queat*, perchè non è in vigore nè la servitù della pena, nè la confisca dei beni. E così affermano i dottori italiani *De Marinis* e *Altimari* (1) - Ed ora non si ha difficoltà di tornare alla servitù della pena!—Giustiniano, in molti istituti avrebbero da gloriarsi in faccia ai legislatori del secolo XIX.

---

(1) V. MIRAGLIA, Discorso al Senato (Tor. 1. marzo 1875)—Egli ricorda che negli Stati pontifici l' Arciconfraternita di *S. Giovanni Decollato*, dipendente dall' Arciconfraternita omonima di Firenze, avente la pietosa cura di assistere i condannati all'estremo supplizio, era autorizzata a redigere i loro testamenti, e se ne trovano nel suo archivio sin dal 1497.

13 — L'illustre *Mancini*, presentando nel suo Progetto la medesima incapacità di testare (1), capì che gli argomenti tratti dal pericolo sociale e dai danni della famiglia eran poco, o nulla, concludenti per privare il condannato a pena lunga, o perpetua, del diritto di far testamento, e pare avrebbe voluto riconoscere anch'egli questo diritto in conformità del Progetto del 1868, e del parere della Commissione del 1876, se avesse creduto, possibile di rispondere all' obbietto, *essenzialmente giuridico*, che l'altra scuola pone innanzi, desunto dallo stato d'*interdizione legale* del condannato. « In questo concetto, ei dice, sono tutti di accordo; intanto l' inabilitazione di testare è una conseguenza di quella premessa, nè si sa comprendere come, volendo l'una, l'altra non si voglia (2).

Comprendo anch' io la forza dell' argomento; ma l' il-l' illustre Giureconsulto, dàlla ripugnanza della conseguenza, avrebbe potuto vedere la falsità o l' ingiustizia della premessa. Io nego l'effetto: l' incapacità di testare, perchè nego la causa: l' interdizione legale; ed ecco un argomento di più contro l' interdizione. Bisogna finirla con questo residuo della servitù della pena, ed allora è logica e giusta la facoltà di testare, e gl' illustri giureconsulti e la legge del 1865, che l'affermano, si troverebbero in armonia colla logica.

---

(1) Credo utile ricordare che nella Commiss. min. relativa a questo Progetto (Sed. 3 giugno 1876) il Sen. De Falco, il Comm. Paoli, i professori Tolomei, Buccellati e Carrara, insieme ad altri, proposero sopprimere il § 2 dell'art. 44, che contenea quell' incapacità.

(2) Il Borsari nella discussione al Senato (Tor. 1. marzo 1875) aveva pure insistito su questo concetto. È illogico diceva egli, che mentre si vuole l' interdizione, non si voglia l' incapacità di testare che ne è conseguenza.

Il *Mancini*, che partendo dall'interdizione, in cui tutti si accordavano, trovava logica l'incapacità di testare, vedeva che la *logicità* non è sempre identica alla *veracità* di un concetto, e sentì il bisogno di cercare qualche altro argomento per sostenerla. « D'altronde, ei dice nella sua relazione, non bisogna mai dimenticare, quando si determina il contenuto della penalità dell'ergastolo, che questo ha da sostituire la pena di morte, ch'è quindi riservata pei più atroci misfatti, e che i timori sulla pubblica sicurezza, i quali agitano alcuni animi, al pensiero dell'abolizione del patibolo, tanto più agevolmente si *acqueteranno*, quanto sarà *maggiore la severità* della pena surrogata ».

Se l'abolizione della pena di morte creasse realmente pericoli sociali, l'argomento varrebbe sino a certo punto (1). La severità, contro il condannato, avrebbe almeno l'interesse della sicurezza sociale; ne sarebbe il capro emissario; si avrebbe l'argomento di Caifas « bisogna che muoia perchè il popolo si salvi »; se non la giustizia, perchè la persona umana non è mezzo ad alcun fine, ci sarebbe l'importanza. Ma volere quella severità, non per la sicurezza reale e obbiettiva della società, sibbene per *acquietare* gli *animi timidi* che si spaventano dell'abolizione della pena di morte, senza che il loro sgomento accresca o diminuisca i pericoli sociali, è fare della persona umana un *mezzo* a troppo meschino fine, e quindi a troppo buon mercato.

E se gl'ingegni eletti, a voler cercare argomenti a pro

(1) Sotto questo aspetto il presentava il CASORATI nella seduta del 3 giugno 1876 della Commissione ministeriale.

dell' istituto, di cui è parola, non san trovare di meglio, prova, lo ripeto, perentoriamente ch' esso è in antitesi completa con la ragione (1).

14 — In questo impossibile istituto si è voluto ire tant' oltre, da volere rendere inefficace anche il testamento anteriore alla condanna, precedente al reato. — La coscienza però si è ribellata pur troppo di fronte a questi estremi, e l' onor. Ministro a vista dell' opposizione, che questa idea ha trovato nelle Commissioni di esame dei *Progetti* antecedenti, quasi a malincuore, non l' ha riprodotta nel suo ultimo disegno.

E taluni mostrano di credere sul serio, che l'inefficacia del testamento anteriore sia conseguenza necessaria della posteriore incapacità di testare.—Se fosse vero, ci guadagnerei nel mio assunto. Ritenuta la insuperabile ripugnanza, di cui è parola, se fosse davvero conseguenza

---

(1) Dello stesso genere, e per la stessa ragione, è l'argomentazione del Relatore della legge del 31 maggio 1854, che in Francia aboliva la morte civile, sostituendovi l'interdizione, e quindi l'incapacità di testare. « Le testament, cet acte solennel d'une volonté suprême qui *substitui ses prescriptions aux lois de l'Etat*, peut-il être imprudemment abandonné aux inspirations du crime?.. L'article 3 n'est donc qu'un juste hommage rendu a la plus saine morale »—Come si può affermare, senza negare il dritto, che il testamento sia l'atto solenne di una volontà suprema che *sostituisce* le proprie prescrizioni alle leggi dello Stato? — Bisogna invertire il concetto, ed allora è vero. È la legge dello Stato, che in manco di testamento del proprietario, che muore, si sostituisce alla volontà di lui, anzi la interpreta o la presume. La società poi non ha ingerenza alcuna sul patrimonio privato dell' uomo; comunque questi l' abbia offeso *par un crime infâme*, per cui lo punisce, non può privarlo senza *ingiustizia* e *senza crudeltà* del diritto di disporne, come si pretende dal Relatore di quella legge.

necessaria dell' incapacità di testare, come questa della interdizione, avrei un altro argomento per colpire la stessa interdizione. Ma non è così, nè la verità per trionfare, ha bi sogno di esagerazioni.

Per provare la inefficacia del testamento del condannato, anche anteriore alla condanna, ragionano così: Il testamento è atto di suprema volontà, quantunque esso sia stato fatto precedentemente alla morte, non acquista la sua efficacia che dal supremo attò di volontà del testatore, e siccome questo supremo atto, nel condannato, è senza efficacia giuridica, per la incapacità che lo siegue fino alla morte, il testamento anteriore rimane inefficace—Ma no; dalla inefficacia giuridica di qualunque atto di volontà del condannato, siegue invece logicamente, che il suo testamento anteriore dovrebbe dichiararsi efficace, sin dal primo momento in cui la sentenza della condanna diviene irrevocabile; perchè da quel momento quell'individuo *giuridicamente è morto;* e se vi sgomenta la parola (dovrebbe invece sgomentarvi la realtà), muto la frase: perchè dal momento, in cui diviene irrevocabile la sentenza, quell' individuo non ha più capacità giuridica, perchè quell'individuo è perpetuamente interdetto (1). E si dovrebbe aprire la successione sin da quel momento, se non ci fosse la speranza della grazia o dell' indulto (se pure con essi si volesse far cessare l'incapacità), o se si avesse il coraggio di chiamare le cose col proprio nome, e di accettare tutte le conseguenze che scaturiscono da una premessa.—E i Romani erano rigorosamente logici,

---

(1) Per la stessa ragione il testamento di un infelice colpito d'interdizione per demenza, fatto precedentemente all'infermità mentale, ha tutta la sua efficacia.

dando efficacia al testamento del prigioniero di guerra (per cui diveniva servo) fatto pria della captività, pur morendo in essa; mentre dichiaravano nullo quello che avrebbero fatto durante la prigionia, quantunque di seguito venisse liberato (2).

L' altro argomento per cui si vorrebbe dichiarare inefficace il testamento anteriore alla condanna pel timore, cioè, che si possa fare un testamento olografo nel periodo dell' incapacità legale, con data anteriore, non merita critica; ripugna abbastanza ai principî più elementari del diritto.

CAPO IV.

Dell'interdizione in rapporto allo scopo etico della pena.

15—L' incapacità di testare, anzi tutto l'istituto della interdizione del condannato, contraria lo scopo etico della pena.—L' emenda del delinquente, la sua rigenerazione, se non costituisce lo scopo unico della pena come vorrebbero l' *Abet*, il *Lucas*, il *Roeder* ed altri, certo ne è uno degli scopi precipui. Questo concetto penale, eminentemente cristiano (1), mentre salva la dignità umana, eleva la pena dagli scopi di egoismo, di vendetta e di barbarie, ad una funzione eminentemente umanitaria e

---

(2) Eius qui apud hostes est potest facere testamentum, quod ibi fecit, non valet, quamvis redierit; sed quod, dum in civitate fuerit, fecit, sive redierit, valet iure postliminii; sive illic decesserit, valet ex lege Cornelia (§ 5 Inst. II, 12).

(1) Non credo vera l' idea del PESSINA, che annovera il Cristianesimo fra i sistemi che fondano la pena sul concetto di *espiazione* (*Elem. di dir. pen. vol.* 1, pag.), mi pare invece l' abbia interpre-

rigeneratrice. Questo concetto è oramai penetrato nella coscienza universale e nel patrimonio della scienza, che ha elevato a canone indiscutibile: che la pena dev'essere *riformatrice.* Questa feconda idea, da un secolo in qua, ha creato molte salutari riforme, ha cooperato potentemente all' abolizione della pena di morte, ha dato il carcere penitenziario, inteso a svolgere i germi del bene, latenti in fondo al cuore del delinquente, che le passioni le più abiette possono sopraffare, ma non annientare.

Il legislatore deve quindi negare alla pena tutti quegli elementi che contrariano, e affermare quelli che favoriscono la sua funzione rigeneratrice. Pur punendo, deve educare, deve alimentare i sentimenti onesti insiti nell' umana natura.

L'incapacità giuridica, di cui è parola, non richiesta nè dalla sicurezza sociale, nè dai diritti della famiglia del colpevole, nè dal bisogno d' intimidire, perchè l'ergastolo in sè ne ha troppo, non rimane che un'arbitraria negazione di diritti. La legge così, non educa, ma scandalizza. Invece, dal rispetto usato alla persona del delinquente e ai suoi diritti, quantunque colpevole, imparerebbe a rispettarsi egli stesso, e a rispettare negli altri la natura e i di-

---

tato meglio l'Ellero, affermando che se « nell'antica legge la pena è istituto di *espiazione* (comunque ci siano le formali parole di Ezechiele « non voglio la morte del peccatore, ma che si converta ») diviene nel nuovo, istituto di *conversione*, ossivero un lavacro, una purificazione dell' anima. Da ciò l' origine del sistema delle penitenze canoniche, mercè cui la chiesa....., volse la pena ad un intento di morale rigenerazione del delinquente « *Della emenda penale* », Opus. crim. Bologna 1874—Guizot ricorda che il concetto della penitenziaria rimonta ad un Concilio, che lo rivelò in un secolo di barbarie. *Stor. della civiltà in Europa.*

ritti umani. Lo scopo della pena sarebbe terribilmente tradito, se la società punitrice facesse, direi, a gara col delinquente, nella negazione arbitraria dei diritti; sarebbe lotta. Si comprende che la vittoria sarà del più forte; ma non si può parlare di diritto di punire, o di pena educatrice.

Quell'incapacità giuridica, d'altronde, in cui il condannato è costituito dalla legge, non può non riflettersi sulla coscienza di lui, producendo un fatale quietismo ed apatia orientale, che prostra l'attività psichica nella sua sorgente; essa ci dà un essere chiamato a vegetare, mentre la mente e il cuore si paralizzano.

Il sentimento del *mio*, in fra certi limiti, si sa pur troppo, è fecondo di attività morale e di morale educazione. L'interdizione, accompagnata all'incapacità di testare infrange nel condannato il vincolo col suo patrimonio. Nè si creda ardito questo pensiero, avrò occasione d'insistervi a suo luogo; il patrimonio rimane *nominalmente*, ma non *realmente*, suo. Una mente culta, una coscienza moralmente elevata, potrebbe fare a meno di questo sentimento del *mio* patrimoniale, troverebbe in più elevate regioni la sorgente del conforto del sentimento del me, della sua attività interiore, e del vivere onesto; ma qui si tratta di un grande colpevole, e quasi sempre di minima e di nessuna cultura; bisognerebbe quindi alimentare in lui quei sentimenti umani, a cui si lega anche il minimo grado dell'umana dignità e dell'umano potere, che sono sorgente dei primi gradi della moralità.—Spegnendo, come fa la legge, il sentimento del *mio*, tende a spegnere il sentimento del *me*.

16—La coscienza e il diritto del *mio*, nell'ergastolo in

cui non è dato al condannato di servirsene a soddisfare i propri bisogni (ed è giusto), non potrebbe avere altra applicazione, che nella coscienza del diritto di poterne disporre con atto di ultima volontà, a pro di coloro cui egli ama, e da cui è amato. Quest' ultima modalità della coscienza del *mio* gli vien tolta dalla legge; e pure si dice che gli si rispetta il patrimonio! Quest' ultimo conforto gli si nega. È la legge che ne disporrà.

Di quali tristi conseguenze sia fecondo questo fatto, par non siasi abbastanza pensato dai sostenitori dell' incapacità di testare.

Essi si preoccupano di vane ombre, del preteso interesse della famiglia, che d' altronde l' interdizione non potrebbe tuire, e non del terribile abisso in cui si fa cadere il condannato.—Può egli avere sperimentato in uno dei figli premure e sollecitudini affettuose, anche nel periodo della propria sventura; mentre gli altri si rimanevano indifferenti; può vedere in lui maggiori bisogni, anche come conseguenza di questo zelo ed amor filiale; bramerebbe rimunerarlo, e riparare a quei bisogni; ma non può, la ferrea legge gli rapisce questi conforti.—La famiglia, conscia che non ha nulla da sperare o da temere dalla volontà del condannato, con facilezza può dimenticarlo; e questo è tanto più a temere, quando non si tratta di figli, ma di fratelli, di nepoti, d'altri consanguinei. E l' infelice sentirà il peso di quest' oblio, e gli sarà terribile più che lo stesso ergastolo.

Quest' ultimo filo che lo legava alla società s' infrange, a danno certo della sua moralità.—E la legge ha cooperato a questo colpevole oblio, e di seguito lo premia, dividendo a questi colpevoli il patrimonio di quell'infelice!

Qualche aspetto particolare di questo argomento, preoc-

cupò i redattori del *Progetto* del 1865; e all'incapacità di testare, stabilita come principio, si fece eccezione pel testamento a pro del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti (art. 35, 37); « per non togliere al condannato l'estremo conforto di rimeritare, con equa ripartizione della sua sostanza, i congiunti che gli fossero stati larghi di affetto e di assistenza nella sventura, e di soccorrere quelli, che più degli altri ne avessero di bisogno; e così non si temerebbe che l'oblio lo colga nella prigione »— E se il condannato non ha ascendenti o discendenti, ma parecchi fratelli, dei quali un solo « gli è stato largo di affetto e di assistenza nella sventura », non potrà rimeritarlo perchè non è ascendente o discendente. Se questo conforto è onesto, perchè negarglielo? (1).

---

(1) L'incoerenza di questo *Progetto* cresce, ancora di più, nel riconoscere al condannato la capacità dei contratti a titolo oneroso, mentre negagli quella di testare. « Il principio etico della penalità respinge il concetto di proibire al condannato ogni contratto a titolo oneroso, perchè questo enorme divieto eliminerebbe nell'avvenire di lui l'esercizio della personale industria, a cui non rare volte sono questi sciagurati provvidamente ricondotti dalla clemenza Sovrana »—Ma se tutto ciò è vero, come ammettere poi l'incapacità di testare, fino a dichiarar nullo anche il testamento anteriore alla condanna? — Si sa che le leggi di tutti i tempi hanno usato sempre riguardi maggiori per la capacità di testare, che non per la capacità dei contratti onerosi — Si può aver quella, senza di questa; ma il contrario è un vero controsenso giuridico. D'altronde l'incapacità di testare, con la capacità dei contratti onerosi, si renderebbe inutile ed illusoria.

Ho insistito a mettere in rilievo queste incoerenze, non per far torto ai redattori dei *Progetti*, ma perchè si veda come l'istituto dell'interdizione, mettendo alla tortura menti cultissime ed elevate, le costringa a quelle incoerenze. Si ha coscienza che quell'istituto, negando la capacità giuridica, ripugna ai fini etici della pena, paralizza l'attività umana, estirpa la sorgente di conforti e di senti-

Il condannato potrebbe aver doveri di coscienza a compiere col suo patrimonio, tanto più perchè delinquente. Doveri verso gli offesi, ai quali la legge non ha potuto risarcire i danni, o tutti i danni; si possono trovare esistenze umane che hanno rigorosi diritti in faccia a lui, e che non li possono far valere innanzi ai tribunali. Il condannato, nella solitudine e nel silenzio dell'ergastolo, alla feconda scuola del dolore, di fronte alla tomba, è sperabile almeno, e la legge lo spera (1), sentirà in fondo alla sua coscienza la forza dei suoi doveri, e vorrà compierli, vorrà riparare i danni economici, dare i mezzi di sussistenza a chi ne avrebbe il diritto, restituire ciò che non è suo. E la ferrea legge dell' incapacità glielo vieta! — Un condannato forse delinquente per un cumulo di accidenti, più che per animo perverso, i *Valjean* sono anche nella vita pratica, può rivelarsi umanitario; d' altronde la potenza rigeneratrice dell' idea e del sentimento può fecondare i germi del bene in ogni delinquente tanto da renderlo generoso, (il Cristianesimo ci dà l' idea di queste mirabili trasformazioni); e non avendo figli, vorrà col suo patrimonio realizzare un' opera di beneficenza, vorrà lenire i dolori di molti infelici; l'incapacità legale comprime la coscienza di lui, e lo paralizza! — E queste immoralissime violenze si compiono in nome del diritto.

---

menti capaci di elevare il condannato a vita migliore, e per non affermare intera la sua capacità giuridica intorno il suo patrimonio, si viene a mezzi termini, che sono in opposizione ai principî più elementari del diritto.

(1) « Non vi ha direttore di prigione, il quale non dica che i grandi delinquenti sono, in generale, i migliori detenuti, i più accessibili al pentimento ed all' emenda ». (ORTOLAN, *Elem. di dir. penale*, trad. it. vol. II, pag. 122).

e della morale—E si realizzano così gli scopi etici della pena?!...

Se tutto questo avviene in rapporto ai diritti sul patrimonio già acquisito pria della pena, lo stesso, anzi peggio, è a dirsi del diritto su ciò che egli potrebbe produrre durante la pena col suo lavoro.

CAPO V.

L' interdizione e il lavoro nella penitenziaria.

19 — Sarebbe assai strano esimere dal lavoro il condannato, quando questo bisogno e questo dovere esistono per il libero cittadino. — I condannati, e sfortunatamente non son pochi, accrescerebbero il numero dei parassiti sociali che consumano senza produrre. Lo Stato, e quindi la società, che eroga tesori considerevoli pel mantenimento delle prigioni, pensando pure alla tutela di se stessa, ha diritto che i colpevoli cooperino al loro mantenimento. Sottrarre alla società tutto ciò di cui è capace l' attività umana, che trovasi nella prigione, sarebbe quindi un gravissimo danno economico e per se stessa, e pei delinquenti.—Nè si tratta solo di danni economici, sibbene di danni morali contro i prigionieri; è oramai nota abbastanza l' efficacia moralizzatrice del lavoro.—Esso è conforme alla teolologia umana: Essendo l'uomo una potenzialità che deve attuarsi, ogni attività è lavoro perchè conato; e ogni lavoro è attività a cui si lega lo svolgimento delle umane potenze. Sono reali, e quindi naturali, i bisogni dell' uomo, e naturalmente crescenti sempre a misura del grado della perfettibilità raggiunta, mentre l'attitudine di ciò che esiste in natura

a soddisfare quei bisogni, è solo potenziale; e deve attuarla il potere umano, che partecipa così del potere creativo di Dio, da cui promana il pensiero e la legge del lavoro. Chi non lavora è ribelle a questa legge divina, e ai divini disegni rivelantisi nell'uomo, e nei rapporti di lui con la natura, e quindi alla finalità a cui è chiamato.— L'inerzia prostra fisicamente e moralmente l'uomo, l'ozio non solo è economicamente e moralmente infecondo, ma è positivamente di grave nocumento e al corpo e allo spirito. Nell'ozio vola sfrenata la fantasia, che non suscita in quell'abbattimento, che immagini di senso e di corruzione, nell' ozio i tristi pensieri; esso è corruttore.

Il lavoro, che non eccede, tiene deste le forze organiche, l'attività psichica: e il laborioso, che ha saputo mettere a profitto il tempo, va a riposare con la coscienza calma, moralmente soddisfatto, conscio che è meritevole del riposo, e che la sua vita non è infeconda.—Il Cristianesimo ha rivelato un altro aspetto elevatissimo del lavoro. Esso religiosamente considerato è *penitenza.* « La vera penitenza, scriveva il *Gioberti,* è il soggiogamento del corpo all'anima, del senso all' idea, degli organi allo spirito, del mondo materiale ed esterno alla ragione e all' arbitrio; e in ciò appunto risieggono il lavoro e la fatica, che spiace ai sensi e agli appetiti. Ma la penitenza è un dolore espiativo, produttivo, che cancella la colpa e frutta un nobile piacere; e tal' è ancora ogni opera fatichevole ed utile dall' anima e al corpo..... La penitenza è il sudore del compito civile, è il dolore dell' opera domestica. ... La teorica della penitenza cristiana è un sistema di civiltà. La quale si fonda nell' agricoltura, nell'industria, nel commercio, nella beneficenza (che abbraccia non solo le opere di misericordia, ma

eziandio quelle di giustizia, e tutta l' azione governativa) e nelle scienze; i quali cinque capi formanò il lavoro civile. Lavoro duro, difficile, faticoso, penoso all' anima ed al corpo, e quindi penitenziale: che fa del mondo un vero sofronisterio, in cui le colpe sono espiate dalle opere, e la pena germina l'ammenda e il godimento: onde tutti i contrari si conciliano, la giustizia consuona colla clemenza, il premio col castigo, la terapeutica coll' eudomonica, l' ascetica con l' economia, e, insomma, la religione colla civiltà, la terra col cielo » (1) — Alle profonde osservazioni del grande Pensatore italiano aggiungo solo, che a misura che la ragione trionfa sul senso, e lo spirito sulla materia, il lavoro, e quindi la penitenza, si leniscono non solo per lo scopo a cui si appressa, o che si raggiunge, ma pure per la *decrescenza* sempre continua della pena, della sofferenza, rendendosi il lavoro sempre più umano, con sostituire alle proprie le immense forze della natura.

Se tutto questo per l'uomo in generale, vale tanto più pel delinquente, che si è reso autore di grande misfatto.—Egli ha bisogno di penitenza, e di penitenza feconda e riparatrice.

20 — È antico il concetto di far lavorare i grandi delinquenti; ma quel lavoro, come la pena che accompagnava, non avea nulla di fecondo, nè economicamente, nè moralmente; non si volea che la sofferenza, anzi la tortura del colpevole. Senza ricordare i lavori dei condannati presso i romani, ricordo solo, p. e., le palle

(1) GIOBERTI, *Gesuita moderno*, cap. XX, nota.

da cannone che essi dovevano muovere da un punto ad un altro, e poi riportarle al luogo da cui le aveano mosse, e poi di nuovo rimuoverle ec. ec., come si praticava in Inghilterra. Ma oramai il lavoro non è inasprimento di pena, non è sofferenza per sofferenza; esso è stato elevato, come la stessa pena, agli scopi etici e fecondi che si rannodano con la vita economica e civile. A questa affermazione si è venuto per gradi, la conquista dal vero è sempre stentata, il progesso trova sempre resistenza nei vecchi pregiudizi del passato, ma il suo trionfo è sempre certo (1).

Sotto questo rapporto, il *Progetto*, di cui è parola, non lascia nulla a desiderare.

L' onor. Redattore afferma il lavoro « fattore d' ordine, di moralità, di previdenza; quale esigenza di ogni pena carceraria, quale complemento della pena detentiva » — Nulla di più esiziale, ei dice, sotto ogni aspetto sociale, igienico, finanziario, penale, quanto ammettere l' ozio nelle prigioni.

Ispirato agli ultimi postulati della scienza criminale (2), dei Congressi penitenziari (3), non che alle affer-

---

(1) Italiano, non posso non ricordare con piacere, che questa feconda idea ebbesi la prima attuazione pratica in Italia nella *Pia Casa di rifugio pei giovani discoli* (penitenziaria a sistema cellulare) aperta in Firenze dall' Ab. Franci nel 1677, nell' *Ospizio di S. Michele* (istituito in Roma da Papa Clemente XI nel 1703), sulla cui porta si leggeva: « *Parum est* IMPROBOS *coercere poena, nisi* PROBOS *efficias disciplina* ». Parole stupende, che rivelano la rivoluzione compiuta nella coscienza umana, intorno gli scopi della pena, e il trionfo del sistema penitenziario.

(2) PEARS, *Prisons and Reformatories at home and abroad*—RIBOT, *Systéme penitentiarie en Angleterre*—DU CANE, *Punishment and prevention of crime*—RATHBONE, *Prison Labour*, etc.

(3) Di Francoforte (1846), di Bruxelles (1847), di Londra (1872),

mazioni delle legislazioni dei popoli civili (1), presenta l'obbligo del lavoro « non come aggravamento di pena, ma quale « condizione indeclinabile della vita individuale e sociale, quale coefficiente necessario di una ben' intesa disciplina igienica, economica, educativa e moralizzatrice » (2).

Non si può che far plauso a queste idee (3). E mi spero che nel Regolamento promesso, nell'art. 44 del *Progetto,* si venga all' applicazione di queste idee generali non escludendo quella varietà di lavori, che rispondano alle diverse attitudini dei condannati, e fino a certo punto alle

---

di Stoccolma (1879), di Brema (1880), di Roma 1885, di New-York (Deliberazione 1885).

(1) I codici: di Zurigo (1871), di Basilea (1872, di Friburgo (1873), di Ungheria (1878), di Olanda (1881).

(2) *Relaz.* pag. 80.

(3) Il lavoro nelle prigioni ha trovato oppositori per la sua inevitabile concorrenza col libero lavoro. Diverse società operaje hanno fatto reclami, che hanno trovato eco nelle Aule dei Parlamenti. Qualche statista se n'è preoccupato. Tanto più, di fronte all' altro aspetto del bisogno di organizzazare il lavoro, per l' applicazione della liberazione condizionale, anche fuori della prigione. Io non discuto su questo secondo concetto. Ma quanto al primo, ferma la indiscutibilità del diritto e del dovere del lavoro dei condannati, pur deplorando gl'inevitabili danni parziali, che non si devono poi esagerare; lo Stato può e deve attenuarli possibilmente, realizzando quei lavori in opere che interessano lo Stato medesimo; e quando il lavoro può aver luogo fuori la prigione, realizzarlo in opere pubbliche, e specialmente in bonifiche di terreni, a cui non si è rivolta la libera industria—D'altronde, coloro che lavorano nelle prigioni, avrebbero ugualmente lavorato fuori, se non si fossero resi colpevoli; non ci è quindi incremento di lavoro—Sarebbe ingiusto però, se per le condizioni speciali di quel lavoro, per l'opera ed il capitale dello Stato, si volesse vendere a prezzi minori la produzione carceraria; a cui non potrebbe far concorrenza la libera produzione. E ciò si dovrebbe evitare ad ogni costo.

loro diverse inclinazioni; se no, riuscirebbe di sofferenza ineguale (e lo vieta la giustizia), e poco o nulla proficuo, per l'inettitudine relativa; e a certa età non è sperabile che si crei una nuova attitudine (1).

Mi son forse dilungato un po' troppo in questo concetto del lavoro, in cui d'altronde il *Progetto* è sì largo nella affermazione del vero che propugno; ma ho voluto mettere in rilievo l'importanza di esso, in conformità dello stesso Progetto, per venire, anco sotto questo rapporto ad un nuovo argomento contro l'istituto dell'interdizione patrimoniale e dell'incapacità di testare.

È necessario che il condannato a pena perpetua lavori, ma qual sarà il movente che lo farà lavorare?—La penitenza? Il dovere verso la società e verso lo Stato? Il dovere di moralizzare se stesso? — Se ciò non si può sperare da ogni libero cittadino, che non è un delinquente, molto meno da un condannato all'ergastolo. Perchè si affronti ciò che il lavoro ha di duro e di penoso in faccia ai sensi, la natura ha posto nell'uomo, oltre la coscienza del dovere, una spinta imperiosa: il bisogno; esso, sotto qualunque forma si riveli e si senta, sveglia l'attività umana, le dà alacrità e possanza, fa vincere ogni resistenza, fa affrontare i pericoli, e comunica al lavoro una mirabile e feconda intensità. Se il bisogno venisse meno, all'infuori di rare eccezioni, l'inerzia sarebbe la condizione generale degli uomini.—Questo gran-

(1) La scelta del lavoro è accordata per le pene meno gravi dai Codici penali di Germania § 10), di Zurigo (§ 10), di Spagna (articolo 115), di Ginevra (art. 21), di Ungheria (art. 17), di Olanda (art. 14)—Potrei credere ragionevole la distinzione, se la scelta fosse il risultato della inclinazione sola; ma di fronte alla inettudine, non è *scelta,* ma imperioso bisogno.

de movente però non esiste nel condannato all'ergastolo; nel suo lavoro rimane estraneo il *me*. Lavora da schiavo, se volete, e nel suo lavoro mancherà l'anima, l'intensità ch'è tanto feconda. E pure contro di lui, non si possono adoprare quei mezzi, che il padrone adoprava collo schiavo; la morale e la civiltà lo vietano, la coscienza si ribellerebbe; non si può avere da lui nemmeno il lavoro dello schiavo.— La disciplina si renderà inutile; ciò è troppo noto, ed è uno degli argomenti che farà sempre utopistica l'organizzazione del lavoro, che vagheggia il socialismo.

—Ma no, mi si risponde, nel lavoro del condannato ci è il sentimento del *me*, è ammesso a partecipare ai frutti del suo lavoro, il *Progetto* afferma nell' art. 44 il principio della mercede, in conformità a molte altre legislazioni (1).

—Ma che farà, domando io, della mercede dei suoi lavori?—Con essa non potrà soddisfare ai suoi bisogni sì fisici che morali, sia estetici che intellettuali—Il suo alloggio, il suo nutrimento, i suoi abiti saranno sempre gli stessi; lavori o no, lavori molto o poco—Crescerà il suo fondo di massa. Ma a che gli giova?—È interdetto, non ha il diritto di disporne a pro di chi egli volesse. È la legge che ne disporrà: In che si può chiamare *sua* la quota di massa? (2)

---

(1) I Codici penali: di Ginevra (art. 16), del Belgio (art. 15), ec.

(2) In seno alla Commissione ministeriale, relativa al *Progetto De-Falco*, in una seduta del dicembre 1866 il prof. TOLOMEI giudicò « superfluo darsi un peculio a chi non deve avere più occasione di usarne »—Il PERI, il MORELLI ed altri membri della stessa Commissione, dissero « vana lusinga quella di potere ottenere che il condannato lavori senza l'impulso della speranza di un lucro,

22 — Ci è, si direbbe, il sentimento di famiglia. Egli sa che la legge dispone della quota accumulata della di lui mercede a pro di essa. E il padre lavora sempre pei figli.—È potente il sentimento di famiglia, specialmente il paterno; ma lasciato alla sua spontanea e libera manifestazione, la coazione e la violenza gli fa perdere ogni energia.

E poi, ha la coscienza di non potere rimeritare quelli che più lo amano, beneficare quelli che hanno maggiori bisogni. Potrebbe essere da loro dimenticato; la gelida mano dell' oblìo gli agghiaccerebbe il cuore. — Può non essere padre il condannato; potrà aver congiunti che non ama, e da cui non è amato. In quella eccezionale posizione, sicuro di non poter mai disporre di quel che guadagna in qualunque siasi forma, perde il sentimento della *proprietà*. E sperare, che in questo stato morale, possa avere un movente al lavoro, è stranissima utopia.

Se invece gli fosse riconosciuto almeno il diritto di testare, potrebbe dire: ciò che guadagno è mio, ne disporrò come voglio; se l' avranno coloro che io voglio se l' abbiano. Se quest' ultima forma del me, gli si toglierà, non rimane più nulla che possa muoverlo al la-

---

che nessuna disciplina potrà ottenere lo scopo del lavoro, che come inutile il peculio si *potrebbe* pure *abolire*. Avrebbero voluto invece che fosse lasciato al condannato una mercede, anche minima, che possa però convertirsi in qualche alleviamento fisico nei limiti dei regolamenti. La Commissione accettava « che una *tenue* porzione della sua mercede si lasciasse al condannato per provvedere ai bisogni personali riconosciuti dal medico e dal direttore, esclusi però cibo e bevanda »—Vuol dire: qualche farmaco? Convengo che il condannato debba subire il trattamento della penitenziaria; ma rimane verissimo che il peculio non si può dire *suo*.

voro; la cui funzione etica, sociale, economica, igienica e rigeneratrice, viene paralizzata da una legge priva di ogni fondamento razionale e funesta nelle sue conseguenze.

23 — E si noti, che sotto quest'ultimo aspetto essa ha una trista efficacia, perchè i condannati, all'infuori di una minima frazione, sono non abbienti, l'interdizione patrimoniale per manco di patrimonio riesce per loro senza efficacia; quei pochi che hanno patrimonio, possono rendere inefficace la legge, hanno tutto il tempo di disporne, prima che rimangan colpiti dall' interdetto. Ma, quanto all'esercizio del diritto di proprietà sui frutti del lavoro, son tutti i condannati, abbienti o non abbienti, che ne sperimentano l'efficacia, senza poterla evitare.

Se per la sua importanza rigeneratrice il legislatore vuole davvero il lavoro, deve cancellare l'istituto della interdizione, ed affermare nella sua interezza la capacità di testare ad ogni condannato.

CAPO VI.

L' interdizione e gli antichi istituti della confisca dei beni e della morte civile.

24—L'istituto dell'interdizione portato ai suoi estremi, fino cioè alla incapacità di testare, continua fra di noi tutto ciò, che di più ingiusto ed odioso vi era nell'antico giure penale, in cui venivano misconosciuti i diritti imprescrittibili dell'uomo, e il sacro carattere della sua persona.

Questa legge tiene ancora in vigore l' antica confisca dei beni, la morte civile, la servitù della pena; meno il

coraggio, nei legislatori moderni, di chiamare le cose col proprio nome, e la illusione in noi di aver abolito quegli odiosi istituti.

Quando il delinquente si poteva trattare come belva, e si poteva uccidere con premî all' uccisore *(le taglie)*, poteva divenire cosa di patrimonio privato *(servitus pœnæ)*, si capiva la *bonorum publicatio*, la *maxima capitis diminutio*, a cui soggiaceva il condannato *ad metalla*, e la morte civile che si equiparava alla morte naturale: *mors civilis aequiparatur naturali* (1) – Ma dopo la grande rivoluzione operata dal Cristianesimo, dopo il grande principio affermato nella Novella XXII di Giustiniano, tornare a quel truce passato per parte di una Nazione, che si gloriava di avere *affermato i diritti dell'uomo*, e dalla legislazione francese veder passare nei codici moderni di Europa quell'antica e barbara violazione del diritto, è cosa che ci farebbe dubitare financo della legge del progresso—Pure allora si aveva coscienza di ciò che si faceva; ma credere ora di avere aboliti quegl'istituti, mentre si lasciano in pieno vigore, è ciò che non so comprendere; e ci rivela pur troppo la forza della *tradizionalità*, dalla quale anche ai forti ingegni non è facile liberarsi.

I.

25 — La confisca dei beni del delinquente, stata abrogata da Giustiniano, dopo tanti secoli si vide nel Codice francese del 1810, dettata da Napoleone, che non ebbe il coraggio di dare il suo nome a quella legge, che sin dalla

---

(1) L. 4, D. De pœnis.

antichità avea riprovato *Platone* (1). Essa modernamente meritò le invettive di *Beccaria*, fu creduta inumana dal *Kleinschrod*, impolitica dal *De Broglie*, e inumana, impolitica ed ingiusta dal *Carmignani* e dal *Rossi*, fu finalmente abolita dalle migliori legislazioni contemporanee (2); almeno così si crede.

E, nella sua essenza, pure è in pieno vigore sotto la forma d' interdizione patrimoniale e d' incapacità di testare. Essendo accidentale, secondo me, la diversa personalità a pro di cui la confisca si compie. Un tempo si compiva a pro dello Stato, ora si compie a pro di altri, che non sono lo Stato; certo è che il condannato è subbietto di confisca (3).

26 — Ma no, mi si risponde; il diritto di proprietà rimane in lui, la legge glielo rispetta e glielo garantisce; gl'interdice solamente l'esercizio di quel diritto.

Ma glielo interdice *per sempre*, rispondo io. E in lui il diritto di proprietà rimane, così, un' astrazione ed un nome vuoto di senso. La legge dice al condannato: il patrimonio è *tuo*, però non puoi usarne, non puoi nè amministrarlo, nè venderlo, nè donarlo, nè potrai disporne per atto di ultima volontà. Chi non sente la ter-

---

(1) THONISSEN, *L' idée de la peine dans* PLATON pag. 25.

(2) V. CARRARA *Op. cit.* Vol. II, § 690.

(3) In questo apprezzamento, dell' accidentalità della persona a pro di cui si compie la confisca, mi trovo d'accordo col ROSSI, il quale ritiene « che la iniquità della confisca non sarebbe scancellata, limitandosi ad aprire immediatamente la successione del condannato, *a profitto degli eredi* ». (Trat. di dir. pen. Trad. del PESSINA, lib. III, cap. XII, pag. 468. Torino 1859.

ribile derisione di questo preteso rispetto del diritto di proprietà? (1)

27 — Comprendo la realtà di un diritto inerente alla natura umana senza efficienza alcuna, ma è il caso in cui o la legge positiva non lo riconosce, e quindi per una ingiustizia legale, o l' arbitraria violenza sopraffà la forza propria del diritto, e ne paralizza la efficienza. È la realtà del diritto delle vittime; e solo questa i sostenitori dell'istituto dell' interdizione possono affermare ai condannati. E la credo anch' io.

— Ma sarebbero, così, vittime di confisca tutti quegli onesti cittadini pei quali si pronunzia l' interdizione per infermità mentale o per altra causa? In essi non è reale il diritto di proprietà, comunque non possano esercitarlo?

— Non sarei venuto a questo paragone, che non mi pare acconcio, se realmente non ci fosse venuto qualche illustre giureconsulto come il *Mancini*.—Giacchè l'interdizione, per infermità mentale non si pronunzia *contro*, ma a *pro* degl' infermi. È un pietoso ufficio di tutela, che la legge realizza a pro di coloro, che non possono tuire il proprio diritto; è una necessaria rappresentanza a pro di chi è naturalmente incapace di atti umani, per manco di coscienza e di libertà, che ne sono le condizioni essenziali. E in loro la esistenza reale del diritto, senza il suo esercizio, non solo è concepibile per la *reale* inca-

---

(1) Questo diritto, che non si può mai esercitare, e non ha quindi efficienza alcuna, mi richiama alla mente il *jus quiritium*, che su di un oggetto i Romani affermavano ad uno, mentre il Pretore ne garantiva ad altri il perpetuo possesso. Il che faceva, in quella contigenza, del diritto quiritario una vana astrazione, che di seguito venne abbandonata.

pacità dell' esercizio, ma pure perchè se quella infermità cessasse, rinascerebbe pure l' esercizio del diritto. Nel condannato invece, l'interdizione non è tutela, ma pena; l' incapacità dell' esercizio non è reale, nè avvi speranza alcuna, in cui potrà tornare l'esercizio di quel diritto— In lui quindi l'interdizione è una vera confisca.

28 — Ma in fine, i beni del condannato interdetto non divengono che della famiglia — Sì, ma senza volontà di chi ne ha il diritto. È un' ingiustizia privarlo di quei beni anche a pro della famiglia. Egli ne rimane spogliato violentemente, e questa violenza si compie dalla legge, che dev' esser sempre la espresssione e la sanzione del diritto—Sia pure che il condannato lavorava per la famiglia, ma ciò non si può imporre violentemente alla volontà di lui. Si è creduto financo che il dovere giuridico del padre termini, quando avrà sostentato, istruito, ed educato i figli, fino a renderli capaci di sostenersi da se stessi; negando così il loro diritto a qualunque quota del patrimonio paterno. — Ma io non vengo fin qui; la funzione sociale della proprietà, la funzione organica della famiglia, richiedono la garanzia su di una quota del patrimonio paterno a pro dei figli; ma lo dissi sopra, oltrepassare questi confini, è una confisca che si compie, sia pure a pro dei figli.

Il padre lavora per loro, ma essi han doveri da compiere in faccia a lui, hanno il dovere di *meritarsi* la generosità paterna — Per l' interdizione si sorpassa a tutti i diritti del padre, si priva del diritto di disporre liberamente del suo patrimonio; ne dispone la legge a pro della famiglia, senza tener conto dei possibili demeriti,

della possibile ingratitudine, di cui essa si può fare colpevole.

Questo diviene più odioso, quando il condannato non ha moglie nè figli, e può non avere anche fratelli. La legge in questo caso, disponendo del patrimonio di lui, senza e contro la volontà del subbietto del diritto, chi ne dubita che essa non compia un atto di vera confisca? E in questa ultima condizione, sarebbe forse preferibile l'antica confisca, che si compiva a pro dello Stato.

II.

29 — Gli scrittori di diritto hanno tutti colori foschi quando scrivono della morte civile, « di questo deplorabile legato che le nostre legislazioni avevano raccolto dalla vasta eredità del diritto giustinianeo », secondo la frase di *Chauveau* ed *Helie* (1); e rivelano il più vivo entusiasmo per essere stata finalmente abolita dai nostri codici.—Divido con loro la più profonda riprovazione contro quell' odioso istituto; ma non partecipo al loro entusiasmo per la sua abolizione, perchè solamente nominale.

Il condannato all' ergastolo interdetto da ogni pubblico ufficio; che perde la patria potestà, l' autorità maritale; che non può far valere qualunque suo diritto in faccia ai tribunali; che non può amministrare il suo patrimonio; che non può comprare o vendere, donare o ricevere; che non può far testamento ec., ec., è civilmente mor-

---

(1) *Op. cit.* Vol. I cap. VII, n. 97—Avrebbero detto meglio: diritto *romano antico*, e non *giustinianeo* — Perchè si sa che questo avea già abolita la morte civile, a vergogna dei legislatori del secolo XIX, che la richiamano in vigore.

to. Nè so comprendere quindi in che consista l' abolizione di questo istituto.

30 — La morte civile infrangeva il vincolo matrimoniale, l'interdizione perpetua del condannato non l'infrange. Sì, ma presso gli Stati moderni, nei quali non era in vigore il divorzio, pur vigendo di fatto la morte civile, rimaneva insoluto il vincolo matrimoniale in omaggio al domma religioso—Sotto questo rapporto siamo in parità di condizione. E se domani la legislazione italiana ammettesse il divorzio, come pare sia disposta, si sarebbe all' unisono, anche in questo, col giure romano antico.

— La morte civile apriva la successione del patrimonio del condannato, dal primo momento in cui si rendeva irrevocabile la sentenza, mentre con l' interdizione ciò non avviene, che alla morte reale di lui.—Ma questa diversa modalità, senza migliorare la condizione di lui, non produce che un danno economico certo; che gli antichi legislatori avevano almeno la coerenza di evitare. Allora il condannato vedeva già diviso il suo patrimonio, conosceva le persone che sel godevano; ora lo vede come cosa che non gli appartiene, e su cui non può esercitar verun diritto; conosce le persone che sel godono in atto, e se lo godranno diffinitivamente; senza o contro il suo consenso. Quali conseguenze morali si compiano nell'animo suo, di fronte a questo spettacolo, lo pensino coloro, che nelle pene vogliono « il più vigoroso effetto di correzione »—Allora, per l'apertura immediata della successione, il patrimonio veniva subito assegnato ai successori per legge; e questi lo coltivavano con tutta la intelligente cura di proprietari, con la feconda intensità del sentimento del *mio;* nello stato attuale invece i beni

del condannato sono inalienabili, sottomessi a tutte le molestie e gl' impicci di un' amministrazione. Mentre le leggi, nell' interesse economico, non ritengono nemmeno valido il contratto d' indivisione per un tempo maggiore di cinque anni, questo patrimonio starà, indiviso per molti anni, sotto amministrazione. Almeno economicamente lo antico sistema è preferibile al nuovo.

31 — Però con questo, vige la speranza che il condannato potrà essere riammesso nell' esercizio dei suoi diritti patrimoniali, per la possibilità che la clemenza Sovrana lo richiami in seno della società. Ed ecco un abisso tra l' attuale interdizione e la morte civile. Ed è per questo che quella successione non si apre, anche con danno economico, prima della morte di lui.—Liberazione per grazia Sovrana !... È sì debole questa speranza !... Sono sì rari i casi di queste liberazioni !.—Ma rari o no; a che giova?... Venga pure la grazia Sovrana, e la ferrea mano dell' interdizione peserà sempre sul capo di lui. Sono queste le leggi in vigore, l'indulto, o la grazia Sovrana, non restituisce al condannato la capacità civile (1)—Ma nell'ultimo Progetto intorno a ciò vi è una riforma salutare—Avrò occasione di parlarne. Sta per ora il vero che nessuna speranza ci è per lui ; dunque perchè non aprire la successione sin dal primo momento della sentenza diffinitiva ?— In che adunque differisce la interdizione dalla morte civile?—Nel nome solo, nel manco di franchezza e di coerenza delle moderne legislazioni.

32 — Ammessi i concetti delle leggi in vigore, il più

(1) Art. 135, Cod. pen.

esplicito e, direi, il più coerente dei progetti, intorno a questo aspetto speciale, mi pare sia quello del *Vigliani*, in cui è detto che « il *possesso* dei beni al n. 1 del § 2 (sono i beni del condannato a pena perpetua) spetta a coloro che, durante la pena, fossero chiamati per legge alla successione del condannato, e le successioni, che a questo si deferissero, *passano per diritto di rappresentazione ai suoi discendenti* » — In queste parole ci è la morte civile in tutta la sua crudezza, ma ci è coerenza maggiore. E la Commissione, che trovò osservazioni a fare « per questo spettro della morte civile », pure trovò giusto « che quei condannati siano sottoposti ad una *quasi* morte civile ». Avrebbero meglio omesso il *quasi*, perchè con la permanenza della interdizione, anche dopo la grazia Sovrana, è completamente inutile. E il *Puccioni*, parlando di questa interdizione, che la chiama giusta e morale, dice essere opportuno che coloro ai quali esso (il condannato) appartiene, lo considerino come *morto*, a meno che in quelle cose che si riferiscono a pietà e commiserazione (1). Questo è chiamare le cose col proprio nome.—E non è mica la famiglia, che opportunamente deve considerarlo come *morto*, è la legge che civilmente l'uccide, e come morto lo considera e lo tratta. — No, non si dica che le nostre legislazioni hanno abolito quell' istituto. E se fa ribrezzo, se si giudica un' odiosa crudeltà, se si crede che sia la trista servitù della pena, come difatti lo è, si abbia il coraggio di abolirla davvero, con cancellare l' interdizione patrimoniale, e l' incapacità di testare, che

---

(1) PUCCIONI, *Cod. Tosc. illust.* ec. vol. I pag. 137.

ne segue. Non potendo affermare nè la capacità ai pubblici uffici, nè quella della patria potestà, che hanno funzioni morali interessanti la società, e non sono armonizzabili con la perversità d'animo del delinquenti, cessi la interdizione dei diritti patrimoniali, che si compiono esclusivamente nella cerchia del diritto privato. E allora verrebbe meno l' odiosa confisca, il condannato si avrebbe un lembo di capacità giuridica, e quindi di vita civile; ma se si afferma l'interdizione, e con essa l'incapacità di testare, non rimane che civilmente morto; e non abbiamo diritto a declamare contro quell' istituto, che ha ispirato tanti drammi e tanti romanzi.

CAPO VII.

Dell' Interdizione dopo la grazia Sovrana.

33 — Accennai alla permanenza dell'interdizione, anche se la grazia Sovrana restituisse il condannato in seno alla famiglia ed alla società; non credo inutile fare qualche osservazione contro questa sì estrema durezza dell'istituto, vigente ancora nella nostra legislazione. Non me ne sarei occupato se l' On. Redattore del Disegno, che si sta discutendo, pur non ammettendo questo estremo di durezza, e quantunque all' art. 83 proponga che cessino coll' indulto e la grazia Sovrana le incapacità segnate ai capoversi dell'art. 33, non avesse rivelato nella sua Relazione un convincimento contrario alla stessa legge che propone. Egli dopo di aver presentato i motivi diversi pei quali il condannato a pena lunga o perpetua dev' esser ritenuto incapace di testare, soggiunge: « Questi motivi medesimi sono sufficienti ad in-

terdirgli la facoltà di testare. anche se *liberato dalla pena* per grazia Sovrana; avvegnacchè quest' ultima non possa *mai* restituirgli la fiducia della famiglia e dei concittadini, *per sempre perduta* a causa del misfatto commesso » (1)—Ma se è così. l' art. 83 è contrario ad ogni ragione, e allora perchè proporlo? — Gli oppositori alla riforma dell' istituto trovano un' arma contro l'articolo, negli stessi convincimenti del suo Redattore, e negli argomenti da lui messi in rilievo in opposizione completa alla riforma voluta. Credo quindi utile fare qualche osservazione critica agli argomenti della Relazione, così contrarî all' articolo proposto dall' onor. Ministro, perchè trionfi almeno questa riforma, a cui fo plauso, senza smettere il desiderio che tutta la interdizione patrimoniale venga abolita.

34 —Anzi tutto, mi pare ci sia una inversione di termini, quando si afferma che non potendo mai la famiglia *restituire* la sua fiducia al condannato, questi non debba avere la capacità di testare.

Ricordo che si tratta di patrimonio di esclusiva proprietà del condannato, già reso libero, e non di pertinenza della famiglia; e quel diritto è sacro di fronte a chicchessia. non esclusa la famiglia. In questa posizione giuridica, è la famiglia che ha bisogno della fiducia del condannato, non viceversa: incombe ad essa l'obbligo di meritarsi la stima, la fiducia e l' amore di lui, ed egli risponderà a prò della famiglia, col suo testamento. — Comprenderei, fino a certo punto. il bisogno che egli si abbia la fiducia della famiglia, per l' esercizio della pa-

(1) *Relaz.* pag. 143.

tria potestà e dell' autorità maritale, ma non per la libera disposizione di un patrimonio, ch' è frutto del suo sudore.—Sarebbe strano ed immorale, che mentre la famiglia mostri per lui tanta disistima, sino a negargli la fiducia, egli poi venga costretto dalla legge a largirle il *proprio* patrimonio; correggo la frase (egli non può testare; liberato dalla grazia, pure non ha capacità giuridica), è la legge che darebbe il patrimonio di lui a quella famiglia, che gli mostrò tanta disistima.

Osservo poi, che l'interdizione legale durando, per l'art. 33, quanto dura la pena, durerebbe in via eccezionale la incapacità di testare; e si avrebbe il controsenso giuridico, di cui sopra parlai, la capacità, cioè, a tutti i contratti, coll' incapacità di testare, e l' inutilità di questo contrasenso, potendosi realizzare i temuti *pravi* disegni, con un contratto qualunque.

35 — La grazia Sovrana non è un atto arbitrario, nè un favore, sibbene un temperamento di giustizia. Se non fosse così, avrebbero ragione coloro, che si sono rivelati contrarî a questo istituto (*Beccaria, Kant, Feuerback*, ecc.). Esso paralizzerebbe l' azione penale della legge, che si suppone giusta. E se fosse ingiusta, si dovrebbe abolire o riformare (1). Ciò che giustifica questo potere, è la sua funzione integratrice dello stesso potere di punire, come chiamavalo il *Romagnosi* (2) — Si può talvolta esser vittima di errori o di malignità di testimoni e di magistrati; può in casi particolari per determinate

---

(1) Sotto altra forma il Bentham presentava il medesimo dilemma. *Traites des leg. civ. et pen.*, Paris 1820, vol. 2, pag. 120.

(2) *Genesi del dir. pen.* (§§ 360-61).

contingenze, riuscire la pena estremamente severa; può il condannato mostrare tanto ravvedimento, da rendere superflua una durata maggiore della pena.

In questi casi la grazia Sovrana integra il potere punitivo—Non fa quindi meraviglia che l' istituto si è rivelato in tutte le legislazioni, che hanno riconosciuto sempre questo potere nella suprema Autorità dello Stato: Re o Presidente; ed ha trovato il plauso nella immensa maggioranza dei penalisti: Montesquieu, Luedes, Rosshirt. Oersted, Henke, Mittermaier, Zirkler, Geib, Mohl, Welcker; e in Italia: Carmignani, Buccellati, Rossi, Carrara (1), Pessina, ecc. (2). Anzi esso ha preludiato e mantenuto in germe una feconda riforma di giure penale, che la scienza ha lentamente maturato, e che le legislazioni vanno traducendo in fatto: la reducibilità condizionale, cioè, della pena nella sua intensità e nella sua durata, di cui avrò occasione dir qualche parola. — La grazia quindi per aversi, si deve *meritare*. Se filologicamente non esprime un atto di giustizia, è per l' indole del diritto, non determinabile, per la difficoltà di accertare nei casi concreti, e coi criterî ordinarî, uno o più fattori della esigenza giuridica.

Non so capire quindi, come si possa presumere il manco di fiducia per parte della famiglia, quando il condannato, di cui è parola, si è meritata la fiducia della suprema autorità dello Stato. Nè so capire, come si possa

(1) Mentre scrivo il telegrafo annunzia la morte di questo potente Ingegno !... Sia pace a lui, che ha lavorato sì gloriosamente per la scienza e per l' umanità, illustrando sempre meglio l' Italia nostra, che nell' immenso lutto vede sparire i suoi Grandi !...

(2) V. Pessina, *Elem. di dir. pen.* Napoli 1883.

far grazia ad un uomo, che si crede ancora sì mostruosamente corrotto, da non sentire la voce del cuore di padre, e crederlo capace di danneggiare i figli « per beneficare persone indegne al pari di lui, o complici e fautori dei proprî delitti ».

Si temerebbe che la grazia si conceda senza essere meritata ?—Si presumerebbe contro un Ministro responsabile, e contra la suprema autorità dello Stato. Nè una presunzione di questo genere, può costituire il fondamento razionale della privazione di un diritto, in colui che si ha avuta la grazia (1).

36 — Elevandoci, al di sopra dei diritti patrimoniali (che quantunque come diritti sono sempre qualche cosa di sacro), sul campo della morale, quell' affermazione: che nemmeno la grazia Sovrana potrà mai restituire al condannato la fiducia della famiglia, per *sempre* perduta pel misfatto commesso, non può che tornare esiziale alla morale della famiglia, che viene autorizzata dalla legge alla disistima e al disprezzo del marito e del padre; mentre essa ha il dovere di non venir meno ai riguardi verso di lui, quantunque colpevole; molto più dopo di aver

---

(1) Analogo al concetto della durata dell'incapacità di testare del condannato, mi par l'altro di far durare la interdizione (anche patrimoniale), dopo prescritta la pena, giusta l' art. 107 del Codice penale in vigore, non modificato in ciò dall'art. 3 della legge transitoria, come osservava il Borsari, contro qualcuno che pensava diversamente. L' illustre Scrittore ha ragione sul terreno della legge positiva, ma non quando vuole giustificarla dicendo: « che quel modo di liberazione sia più *umano* che *civile* » (*Dell'azione penale*, § 115, n. 517, Torino 1866); mentre la prescrizione della pena trova il suo fondamento razionale nella funzione *giuridica* della potestà di punire, e negli scopi *giuridici* della stessa pena.

meritato la grazia Sovrana. E il cuore umano rivela tendenze analoghe a questo dovere, ed hanno trovato sanzione nelle leggi, che non costringono la sposa e i figli a deporre in giudizio penale contro il marito e contro il padre. Quella frase invece, costituendo il fondamento razionale dell'istituto dell'incapacità di testare, anche dopo la liberazione del condannato, autorizza e sanziona nella famiglia la disistima e il disprezzo verso di lui, quantunque sarà reso libero perchè emendato. E mentre la legge ha l'alta funzione di educare, questo istituto demoralizza.

Nell' animo poi dello stesso condannato non può che disseccare la sorgente più efficace dell'emenda e della rigenerazione, ispirando e consacrando in lui, la disperazione.

Ripeto che anche nel cuore dei grandi delinquenti non si spengono gli affetti di famiglia, e ad un condannato, a cui il legislatore dicesse: « Quantunque ti sarai emendato, e alla scuola del dolore, sarai rigenerato, tanto da meritare la liberazione della pena, pure non riacquisterai *giammai* la fiducia, non dico della società, ma quella dei figli; e per questo convincimento che mi ho, t' interdico l' esercizio della facoltà di testare, pel timore che con essa nuocerai ai tuoi figli, alla carne della tua carne ». Sarebbe sperabile con queste idee, che quell' infelice si emendi ? E la disperazione è la morte morale dell' uomo (1).

---

(1) Mi piace trascrivere qui un brano di CHAUVEAU e HÈLIE, che non si sono mostrati sì teneri pel condannato in fatto d' interdizione: « Non si dimentichi che le stesse pene perpetue debbono lasciare tralucere ai condannati una speranza salutare, come una stel-

37 — Questi principî di disperazîone, consacrati nella Relazione, sono in antitesi coi criterii che regolano il Progetto medesimo, nel compimento di una grande riforma da esso attuata; la quale si fondamenta sul principio della emendabilità, fecondata dalla speranza; cioè, la riducibilità graduale e condizionale della intensità e della durata della pena, a misura che più, e meglio, il colpevole riveli emenda e ravvedimendo. La società, pur condannando il delinquente, in un modo solenne afferma: Io non dispero di te, ti penta e ti ravveda; dipende da te, lenire il rigore della pena ed accelerare il ritorno alla libertà in seno della famiglia e della patria ». — Questo pensiero, come stella pur lontana di speranza, conforterà nel dolore, e darà salutare efficacia di rigenerazione alla pena.

La liberazione promessa è doppiamente condizionale; è subordinata, cioè, alle prove di emenda, che avrà date, (e così non costituisce mai un vero diritto del condannato, perchè dipende dal convincimento morale della Commissione di accertamento), e a quella che darà quando l' avrà ottenuta, rimanendo alla società il diritto di revocarla, se egli ne avrà abusato. La riduzione condizionale della pena è concepita infra certi limiti, che variano secondo la natura e la durata di essa (1).

---

la lontana. La grazia promette alla rigenerazione del colpevole, ai suoi rimorsi, alla sua buona condotta il termine dei suoi mali, introduce nella stessa perpetuità un germe penitenziario. Il legislatore per tanto, deve avere dinnanzi agli occhi questo possibile intervento della grazia; e non deve imprimere nelle sue pene, anche perpetue, irrevocabili effetti. *Le incapacità, che, sono l'accessorio del castigo, devono seguirne le sorti, e vivere o morire con esso* ».— *Op, cit.* Vol. I, cap. VII, n. 88.

(1) La liberazione dovrebbe prepararsi per gradi. Dal lavoro iso-

Essa è stata una delle ardenti aspirazioni della scienza criminale moderna; l'hanno caldeggiata *Bentham, Lucas, D'Haussonville, Boneville De Marsagny, Mittermaier, Holtzendorff, Wahlberg, Sprenger, Geyer, Vander-Brugher, Berner*, ec., e in Italia *Carrara, Paoli, Buccellati, Canonico, Nocito, Pessina* ed altri (1).

Ha dato buonissime prove in Irlanda, non buone nel principio delle sue applicazione in Inghilterra, ma per manco di criteri pratici (2), che furono quindi corretti. Ed oramai è divenuta un' affermazione quasi generale dei Codici d' Europa (3).

---

lato si passa al lavoro comune, da questo al lavoro fuori la prigione, in opere pubbliche dello Stato, ove i condannati sono sorvegliati, e segregati dai lavoranti liberi; si passerà quindi alle colonie agricole ed industriali penitenziarie, in fine alla liberazione completa, ma condizionale.

(1) Presenta nell' attauzione pratica difficoltà non lievi, e massima mi pare quella dei modi e dei criteri di accertamento della realtà della emenda avvenuta, di fronte alla fine ipocrisia, facile ad aversi in quella posizione; e del personale incaricato a questo accertamento, perchè sia all'altezza di questa funzione, a cui si legano gli interessi dei condannati e della società. Di minore importanza mi pare l'altra del manco, cioè, di sviluppo, specialmente in Italia, delle società di patronato, e del bisogno di organizzazione di lavoro, per non esporre i liberati condizionalmente a ritornare al delitto per la miseria; il che darebbe una doppia organizzazione di esso, entro e fuori la prigione.—Ma tutto questo non proverebbe altro, che nella sua applicazione si richiede senno molto, ed istituzioni e regolamenti armonicamente intesi ad evitare i pericoli, e a raggiungere gli scopi.

(2) Essi furono messi in rilievo dalla Commissione d' inchiesta del 1857 e dall' altra del 1862. (M. SPECIALE, *Op. cit.*) — Di seguito per le correzioni avvenute, quando in quel Parlamento, si discusse il miglioramento carcerario, che divenne la legge del 12 luglio 1877, nessuna parola si levò in contrario. (V. *Relaz. Minist.* p. 96).

(3) Oltre la legislazione inglese, di cui si parla, l' hanno am-

L' onor. Redattore del Progetto ha fatto opera buonissima ad ammetterla nella nostra legislazione penale; anche contraddicendo ai convincimenti rivelati nella sua Relazione intorno « la fiducia perduta per *sempre* dal condannato, senza poterla riacquistare *giammai* », mentre i criteri regolatori dell' istituto della riducibilità della pena e della liberazione condizionale poggiano esclusivamente sulla speranza dell'emenda e della riabilitazione.

38 — Ma pure quei convincimenti ebbero la loro trista influenza nella mente di lui, e non gli permisero di affermare completa la feconda riforma; e si son fatte tante eccezioni al principio, da rendere, intorno a ciò, la legislazione italiana inferiore alle altre legislazioni, che l' hanno adottata, come si vede dal loro studio comparato, che si legge in seno alla stessa Relazione (1).

---

messa i Codici: germanico (1870), zurighese (1871), ungherese (1873), Olandese (1881), ticinese (1873). È regolata con leggi speciali in Francia (14 ag. 1885), in Croazia (22 aprile 1875), nei cantoni: di Friburgo (20 nov. 1877), di S. Gallo (8 gen. 1883), nei Disegni di Codice penale austriaco e russo (1881). (V. *Relaz. Minist.* pag. 96).

In Italia l' avea accettato in massima la Sottocommissione ministeriale relativa al Progetto del 1866, si riaffermò nel Progetto *Savelli*, in quello presentato da Zanardelli nel 1882 e in quest' ultimo agli art. 14, 15, 16.

(1) Il Codice Ungherese esclude gli stranieri e i recidivi in furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione, truffa e appiccato incendio (§ 49); il Disegno del Codice austriaco i condannati per rapina, che siano stati altra volta condannati sia per rapina, sia per estorsione, o ripetutamente per furto (§ 18); il Codice Zurighese solamente gli stranieri; i codici olandese, germanico, ticinese e la legge francese non fanno eccezione alcuna; nel Disegno, di cui ci occupiamo ai n. 1, 2, 3, 4, 5 dell' art. 15, si ha invece una ben lunga serie di reati, esclusi dalla liberazione condizionale e revocabile.

È quel ch' è peggio, esclude dalla reducibilità, la pena che più d' ogni altra ne ha di bisogno, quella cioè dell' ergastolo, ove a tetri caratteri sta scritto:

Lasciate ogni speranza o voi ch' entrate.

Io non discuto sulla legittimità o no della pena perpetua combattuta da insigni penalisti (1), ma non credo ci sia ragione alcuna per escluderla dalla liberazione condizionale; anzi è in essa che sommamente si richiede.

È lo spettro dell' abolizione della pena di morte, che a parecchi redattori di disegni di codice penale italiano, ha fatto esagerare la pena dell'ergastolo, che dovrà surrogarla. E il Ministro Zanardelli rivela abbastanza che non sia rimasto estraneo a questa preoccupazione, che gli fa sorpassare i confini del giusto, volendo imprimere all' ergastolo la massima forza d' intimidazione. — Ma questa deve trovare i suoi limiti negli scopi della pena, e con essi deve armonizzare. D' altronde ricordo il pensiero dello stesso Redattore della legge: O il delinquente trovasi in supremi momenti di violenta passione, ed allora non calcola, si bruci pur il mondo, egli consuma il delitto; se calcola, è sull' impunità che fa assegnamento; ed è questa speranza che lo accompagna nella consumazione del reato, pur illudendolo.—Osservo in fine, che la pena rimanendo perpetua, ha tutta la forza intrinseca d' intimidire; giacchè la liberazione condizionale si avrebbe *se*, e *quando*, si merita.

Se il principio della riducibilità della pena è giusto, è

---

(1) BENTHAM, *Teoria delle pene e delle ricompense;* MITTERMAIER, *Osservazioni sulle pene perpetue*; BECCARIA, *Dei delitti e delle pene;* BUCCELLATI, *Sommi principii del Diritto penale,* ec.

morale, è fecondo di rigenerazione, ecc., non si comprende perchè non debba essere applicato per tutti i reati e per tutte le pene.

Anzi quanto la pena è più atta a generare la disperazione, e quindi l' abbattimento morale e la depravazione, tanto più è necessario che si faccia scorgere, anche da lontano, il raggio della speranza.

Si è adoprato per l' ergastolo un criterio in antagonismo agli scopi etici della pena, che si vogliono tradire ad ogni costo, e direi con un terribile preconcetto, che si rivela senza ambagi nelle parole del Relatore. « La pena con norme *veramente* riformatrici è quella della reclusione » (1). Dunque la pena dell'ergastolo non è intesa a riformare, non è vero adunque che *ogni* pena dev'essere riformatrice? Dunque non è vero « che tutto lo studio del legislatore, nella disciplina e nella misura della pena, deve mirare a renderle capaci della maggiore energia repressiva e del *più rigoroso effetto di correzione* ? » E « che *tutto* deve cospirare alla *riforma* del malfattore ? » (2).

E che differenza si farebbe allora tra un condannato ossequioso alla disciplina; che in tutti i suoi atti rivela pentimento del misfatto, rassegnazione nella pena, ossequio scrupoloso alla disciplina; e un altro condannato, che indurato nel delitto, rivela il suo animo truce e ogni possibile ribellione all' autorità e alla disciplina? — Nessuna. E ciò non è giustizia.

Quale stimolo si avrà a divenir migliore e a riabilitarsi senza nessuna speranza?, chiedeva il *Buccellati* (3).

---

(1) *Relaz.* pag. 91.
(2) *Relaz.* pag. 49 e 74.
(3) Oper. cit. n. 415.—Lo stesso Onor. ZANARDELLI afferma nel-

Senza speranza, osservava il ch. Prof. *De Mauro*, il concetto della penitenziaria diviene una contraddizione (1).

Di fronte alle diverse legislazioni (2) che hanno affermato la riducibilità della pena, anche perpetua, perchè non affermarsi nella patria di *Beccaria* ?

Il preconcetto disperante, che fece credere al Redattore del Progetto, che il condannato dovrebb' esser privo della facoltà di testare, quantunque liberato dalla pena per grazia Sovrana, perchè la sua fiducia è *perduta per sempre*, gl' impedì di affermare intera la riforma della liberazione condizionale.

RIEPILOGO E CONCLUSIONE

Raccolgo le fila sparse delle mie osservazioni critiche all' istituto della interdizione patrimoniale del condannato.

Per essa non si possono invocare i criteri relativi ai

---

la sua Relazione « che nemmeno la disciplina potrebbe mantenersi nell' ergastolo, ove si toglie ai condannati ogni speranza, sebbene lontana, di miglior trattamento » (pag. 90).

Si riconosce che può tanto la speranza, e pure si consacra il principio della disperazione. Tutto il bene che si promette è il passaggio del condannato, dopo 10 anni d' isolamento, al lavoro in comune, se lo avrà meritato; che d' altronde è un' imperiosa esigenza della medicina, della morale e quindi del diritto. E credo che questo venga, d'altronde, pur troppo violato « togliendo la facoltà di far cessare anche prima dei dieci anni la segregazione continua, *ove lo stato fisico e morale del condannato la rendesse intollerabile* (ciò sarebbe estrema crudeltà e assassinio legale), bastando i regolamenti dei luoghi di pena a provvedere a quei casi eccezionali ». — Ma i regolamenti sono l' applicazione, non la negazione della legge.

(1) *Della Pena Perpetua*. Catania 1884.

(2) L' inglese, l' ungherese e il Progetto austriaco.

pubblici uffici e all'autorità paterna e maritale, che avendo una funzione etica e d'interesse sociale, mal si comporterebbero con la pravità d'animo rivelata dal delinquente; mentre i diritti patrimoniali si esplicano nella cerchia del dritto privato, e la società vi rimane estranea. — Si potrebbe invocare a pro della interdizione, di cui è parola, il bisogno, il diritto e il dovere d'inasprire la pena al delinquente, d'imprimergli una nota di disonore e d'imfamia; ma ciò non si vuole, nè si deve volere, perchè contrario alle affermazioni della scienza e delle stesse moderne legislazioni.

Non si può invocare come misura di prevenzione. I timori, che s'invocano, tornerebbero a colpa del lo Stato, delle sue prigioni, del suo personale. Nè per un timore, di questo genere, si può privare il condannato di tutta la sua capacità giuridica.

Tanto più che si potrebbero all'uopo adoprare misure di prevenzione, che non implicano la negazione del diritto.—D'altronde ove questi timori fossero ragionevoli, e ragionevole che per essi si affermi la interdizione, questa non ha efficacia alcuna ad evitare i mali temuti; anzi li accresce e li peggiora.

L'incapacità di testare diviene l'aspetto più odioso dell'istituto, perchè gli affetti di famiglia non si perdono dai delinquenti; e i veri diritti della famiglia sono d'altronde tuiti dalla legge; e perchè l'istituto contrario, in vigore, da molti anni, non ha fatto nulla deplorare.

L'essere questa incapacità conseguenza necessaria dell'interdizione, non proverebbe che la irragionevolezza e l'ingiustizia di questa premessa, e la necessità che sia negata dalla legge.—Coll'incapacità di testare si tornerebbe al periodo del giure, che negava i diritti imprescrivibili

della persona umana, si scenderebbe al di sotto della legislazione giustinianea. — Quell' istituto è in completo antogonismo con gli scopi etici della pena; spegnendo la coscienza del *mio*, spegne la coscienza del *me*, infrange i vincoli di famiglia, spegne quei santi affetti che hanno efficacia tanta a moralizzare e riabilitare il condannato; gli si toglie il mezzo di riparare i torti economici, di restituire ciò che non è suo, di adempiere ad ogni dovere che si avrebbe intorno il suo patrimonio. Con quella legge vien meno financo il solo movente che gli rimarrebbe al lavoro nella penitenziaria, reclamato tanto dall' economia, dall' igiene, dalla giustizia e dalla morale.

L' incapacità di testare implica gli odiosissimi istituti della confisca dei beni e della morte civile, sì altamente riprovati dalla pubblica coscienza.

Sarebbe poi la più iniqua della ingiustizia far continuare l' incapacità legale dopo la liberazione che il condannato si ha *meritato* dalla grazia Sovrana. Sarebbe negare il fondamento razionale all' istituto della liberazione condizionale, che la scienza e le legislazioni hanno affermato con tanto unanime plauso.

Tutto ci prova che l' interdizione patrimoniale del condannato deve sparire dalle moderne legislazioni. Incombe più all' Italia l' affermare questa riforma nella sua legislazione, essa è la patria di *Beccaria*, è la terra in cui fu concepito il più stupendo capolavoro di sapienza giuridica : il DIRITTO ROMANO , in cui le nazioni han trovato , trovano e troveranno sempre inesauribile fonte di norme regolatrici dei rapporti umani. Ciò che mancava nel diritto romano antico era la coscienza dell'alta dignità della persona umana, che più tardi rivelò il cristianesimo. L'Italia ebbesi prima, e più alta, che non le

altre nazioni, questa coscienza; che ha rivelato nei suoi istituti di giure privato e pubblico, anche nei secoli di generale barbarie. Incombe quindi più all' Italia cancellare dalle sue leggi l' interdizione patrimoniale del condannato, doloroso residuo dell' antica *servitù della pena!*

SOMMARIO

CAPO IV.

DELL'INTERDIZIONE IN RAPPORTO ALLO SCOPO ETICO DELLA PENA

CAPO V.

L'INTERDIZIONE E IL LAVORO NELLA PENITENZIARIA

CAPO VI.

L'INTERDIZIONE E GLI ANTICHI ISTITUTI DELLA CONFISCA DEI BENI E DELLA MORTE CIVILE.

I.

II.

CAPO VII.

DELL' INTERDIZIONE DOPO LA GRAZIA SOVRANA.

DEL MEDESIMO AUTORE

SUL FONDAMENTO [illegible]NALE E STORICO

DIRITTO [illegible]PRIETÀ

(Catania 1883)

EVOLUZIONE E DIRITTO

(Catania 1884)

LA TEORIA DEI CONTRATTI NELLA FILOSOFIA DEL DIRITTO

(Catania 1884-85)

SULLA

REALTÀ DELLA PERSONA GIURIDICA

(Catania 1885)

LA DONNA E I SUOI DIRITTI

(Catania 1885)

DEI RAPPORTI TRA MORALE E DIRITTO

(Catania 1886)

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

LA MORALE NELLA VITA ECONOMICA

LA PROSTITUZIONE

Studio Etico-Giuridico